



WHISTLEBLOWING

DATA PROTECTION IMPACT ASSESSEMENT

Sommario

Documenti di riferimento	3
Premessa	4
Necessità di effettuare una valutazione di impatto (DPIA) preventiva per adozione di un sistema di whistleblowing	5
Conclusioni circa la necessità di effettuare la DPIA nel caso di specie	9
Perimetro della valutazione d'impatto	10
Metodologia utilizzata	11
Validazione	13
Schema generale del sistema di gestione delle segnalazioni	14
Descrizione del sistema	15
Sistema di Gestione delle Segnalazioni di Illeciti	15
Descrizione della piattaforma di whistleblowing	17
Architettura di sistema	17
Software impiegato	17
Architettura di rete	18
Designati e Preposti al trattamento	20
Responsabili Esterni	20
Mappatura dei rischi	21
Mappatura dei rischi	22
Panoramica delle misure tecniche ed organizzative	25
Calcolo del rischio	27
Piano d'azione	29
Principi fondamentali	29
Misure consigliate / da pianificate	29
Piano di azione	30
Rischi	31
Parere del Tecnico che ha effettuato la valutazione, del DPO e degli interessati	31

Indicazioni del tecnico che ha supportato il Titolare nella realizzazione della valutazione	31
Nome del DPO/RPD	33
Richiesta del parere degli interessati.....	34
Motivazione della mancata richiesta del parere degli interessati.....	34
Contesto.....	35
Panoramica del trattamento.....	35
Quale è il trattamento in considerazione?.....	35
Ci sono standard applicabili al trattamento?.....	37
Dati, processi e risorse di supporto	40
Quali sono i dati trattati?	40
Qual è il ciclo di vita del trattamento dei dati (descrizione funzionale)?	40
Quali sono le risorse di supporto ai dati?	42
Principi Fondamentali.....	44
Proporzionalità e necessità	44
Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?	44
Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?	45
I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)?.....	46
I dati sono esatti e aggiornati?.....	47
Qual è il periodo di conservazione dei dati?	47
Misure a tutela dei diritti degli interessati	48
Come sono informati del trattamento gli interessati?	48
Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?	48
Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritto di accesso?.....	49
Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritto alla portabilità dei dati?	50
Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritto di rettifica?	50
Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritto di cancellazione (diritto all'oblio)?	51
Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritto di limitazione?	52
Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritto di opposizione?	53
Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti?.....	54
Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono definiti con chiarezza e disciplinati da un contratto?.....	56
In caso di trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea, i dati godono di una protezione equivalente?.....	57
Rischi.....	58
Misure esistenti o pianificate	58
Valutazione del sistema per la gestione delle segnalazioni di illeciti.....	63

Documenti di riferimento

N. ALLEGATO	DESCRIZIONE	NOME FILE
01	Valutazione del livello di rischio per l'operazione di trattamento di gestione delle segnalazioni whistleblowing e misure di sicurezza tecniche e organizzative dell'ENISA (EUROPEAN UNION AGENCY FOR CYBERSECURITY)	ALLEGATO 01 DPIA - Enisa Risk assessment.pdf

Premessa

La Dpia – Data Protection Impact Assesment – è una procedura prevista dall'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

La valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) serve a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità, la proporzionalità e i relativi rischi.

L'obiettivo è quello di stabilire misure idonee ad affrontare i rischi in riferimento ai diritti e alle libertà delle persone fisiche di cui si effettua il trattamento dei dati.

Una DPIA può riguardare un singolo trattamento oppure più trattamenti che presentano analogie in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi.

Il Regolamento (UE) 2016/679 fa riferimento all'obbligo del titolare di tenere conto dei rischi che i trattamenti possono comportare per i diritti e le libertà delle persone:

- nell'art.24, che individua l'analisi dei rischi fra le caratteristiche dei trattamenti di cui occorre tener conto per mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate indicando che il Titolare deve sempre essere in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie affinché il trattamento sia conforme al Regolamento;
- nell'art. 35, che prevede una specifica valutazione di impatto quando i trattamenti, considerate le circostanze indicate nella norma, possono presentare rischi elevati per gli interessati, specifica i casi in cui è necessaria e proceduralizza le modalità da seguire e gli elementi da tenere in considerazione;

l'art.35 prevede inoltre un ruolo molto rilevante delle Autorità di controllo, che possono redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per i quali è richiesta comunque la valutazione di impatto (art. 35, 4); così come possono, se lo ritengono opportuno, redigere un elenco delle tipologie di trattamenti per i quali essa non è necessaria.

- nell'art.36 che stabilisce la consultazione preventiva obbligatoria dell'Autorità di controllo quando il titolare ritiene che i trattamenti richiedano misure specifiche per attenuarne i rischi.

Nel concreto quindi per ogni trattamento è necessario effettuare un'analisi dei rischi (art.24) finalizzata all'accertamento del livello di rischio per poter, a valle di questa valutazione, decidere se il rischio per i cittadini sia elevato o meno e quindi se è necessario procedere con una valutazione di impatto per l'individuazione delle misure specifiche da adottare (art. 35) per minimizzare il rischio e se del caso successivamente procedere con una consultazione preventiva dell'Autorità di controllo.

Rispetto a come deve essere effettuata una DPIA è d'aiuto ricorrere a quanto indicato dal WP29¹ nelle linee guida² in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, da cui si ricavano preziose indicazioni:

- l'analisi dei rischi relativi a un trattamento va fatta sempre prima che questo inizi;

¹ Gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati (in inglese Article 29 Working Party o WP29) era il gruppo di lavoro comune della autorità nazionali di vigilanza e protezione dei dati. Oggi diventato European Data Protection Board (Comitato europeo per la protezione dei dati) col nuovo Regolamento europeo ha sostituito il Gruppo di lavoro articolo 29.

² Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) (wp248rev.01) -

<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236>

- l'analisi va fatta rispetto a ciascun singolo trattamento, salvo il caso di trattamenti simili;
- deve essere prestata attenzione sul piano tecnologico anche alle componenti dei dispositivi utilizzati;
- ogni analisi deve tener conto dei casi di cui all'art. 35 nonché delle specifiche indicate ai punti 71, 75 e 91 dei Considerando;
- deve essere svolta con una metodologia che tenga conto dei criteri e degli elementi indicati nell'annex 2 delle Linee guida.

Nel caso in cui al termine dell'analisi condotta secondo la metodologia indicata nelle Linee guida il titolare, sentito il DPO, ritenga che non sussistano rischi elevati può limitarsi a dare applicazione a quanto richiesto dall'art. 24.

Tuttavia, il WP29 precisa che anche in questo caso il titolare deve giustificare per iscritto le valutazioni fatte e tenere un registro dei trattamenti svolti sotto la sua responsabilità.

Quando, all'esito dell'analisi svolta nell'ambito della DPIA, risultino rischi elevati per gli interessati, il titolare deve adottare misure tecniche adeguate a minimizzare il rischio.

Le linee guida non contengono indicazioni specifiche su questo punto, in quanto aventi contenuto ed obiettivi essenzialmente procedurali; va considerato inoltre che la DPIA è un processo continuo, una valutazione che deve essere costantemente aggiornata al modificarsi delle condizioni di esercizio.

Spetta perciò al titolare individuare le misure di sicurezza o altre modalità di riduzione del rischio da adottare, sentito il DPO se nominato. Il titolare può anche consultare gli interessati o i loro rappresentanti dandone atto nel documento scritto che costituisce la parte formale della DPIA.

Nel documento è bene anche indicare i soggetti che hanno svolto l'analisi dei trattamenti e individuato le misure necessarie.

Per quanto riguarda la metodologia relativa all'individuazione delle misure idonee a diminuire i rischi, le linee guida si limitano a fissare i criteri da seguire, distinguendo tra quelle che hanno come obiettivo principale la riduzione del rischio e quelle finalizzate a dimostrare la conformità con il Regolamento.

Per quanto riguarda i casi in cui si debba consultare preventivamente l'Autorità le Linee guida indicano che il ricorso alla consultazione dell'Autorità di controllo è necessario solo quando il titolare "non riesce a individuare misure sufficienti per ridurre i rischi a un livello accettabile.

Necessità di effettuare una valutazione di impatto (DPIA) preventiva per adozione di un sistema di whistleblowing

La DPIA è da considerarsi obbligatoria per quanto riguarda per l'adozione di un sistema di Whistleblowing.

In primo luogo è da considerare il fatto che l'applicazione del Regolamento (UE) sulla protezione dei dati personali si basa sul principio di accountability che in concreto vuole dire che il regolamento pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione"

(accountability nell'accezione inglese) di titolari e responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento (si vedano artt. 23-25, in particolare, e l'intero Capo IV del regolamento). Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento.

Il primo fra tali criteri è sintetizzato dall'espressione inglese "data protection by default and by design" (si veda art. 25), ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili "al fine di soddisfare i requisiti" del regolamento e tutelare i diritti degli interessati – tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio ("sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso", secondo quanto afferma l'art. 25(1) del regolamento) e richiede, pertanto, un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari che devono sostanzarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili.

È quindi utile chiarire che il regolamento generale sulla protezione dei dati **non** richiede la realizzazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per ciascun trattamento che può presentare rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

La realizzazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è obbligatoria soltanto qualora il trattamento "possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche" (articolo 35, paragrafo 1, illustrato dall'articolo 35, paragrafo 3, e integrato dall'articolo 35, paragrafo 4).

È inoltre utile precisare che il WP29³ raccomanda di effettuare comunque la DPIA in tutti i casi in cui non è chiaro se sia richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati o meno, in quanto detta valutazione è uno strumento utile che assiste i titolari del trattamento a rispettare la legge in materia di protezione dei dati.

È altrettanto utile ricordare che l'articolo 35, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 fornisce alcuni esempi di casi nei quali un trattamento "possa presentare rischi elevati":

- a) *"una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;*
- b) *il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o*
- c) *la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico".*

Inoltre, sempre il WP29 nelle linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per la determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679 ha precisato che:

³ Gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati (in inglese Article 29 Working Party o WP29) era il gruppo di lavoro comune della autorità nazionali di vigilanza e protezione dei dati. Oggi diventato European Data Protection Board (Comitato europeo per la protezione dei dati) col nuovo Regolamento europeo ha sostituito il Gruppo di lavoro articolo 29.

“come indicato dalle parole “in particolare” nella frase introduttiva dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati, questo va inteso come un elenco non esaustivo. Vi possono essere operazioni di trattamento a “rischio elevato” che non trovano collocazione in tale elenco ma che presentano tuttavia rischi altrettanto elevati. Anche tali trattamenti devono essere soggetti alla realizzazione di valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati. Per questo motivo, i criteri sviluppati qui di seguito vanno, talvolta, al di là di una semplice spiegazione dell’interpretazione dei tre esempi di cui all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati.”

È poi necessario considerare che il Garante per la protezione dei dati personali italiano, riguardo ai criteri che un Titolare deve considerare per determinare se è necessario eseguire una valutazione di impatto (DPIA), si è espresso nel seguente modo.

“Quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il regolamento 2016/679 obbliga i titolari a svolgere una valutazione di impatto prima di darvi inizio, consultando l’autorità di controllo in caso le misure tecniche e organizzative da loro stessi individuate per mitigare l’impatto del trattamento non siano ritenute sufficienti - cioè, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato.

Si tratta di uno degli elementi di maggiore rilevanza del vigente quadro normativo, perché esprime chiaramente la responsabilizzazione (accountability) dei titolari nei confronti dei trattamenti da questi effettuati.

I titolari sono infatti tenuti non soltanto a garantire l’osservanza delle disposizioni del regolamento, ma anche a dimostrare adeguatamente in che modo garantiscono tale osservanza; la valutazione di impatto ne è un esempio.

Le linee-guida⁴ del WP29⁵ offrono alcuni chiarimenti sul punto; in particolare, precisano quando una valutazione di impatto sia obbligatoria (oltre ai casi espressamente indicati dal regolamento all’art. 35), chi debba condurla (il titolare, coadiuvato dal responsabile della protezione dei dati, se designato), in cosa essa consista (fornendo alcuni esempi basati su schemi già collaudati in alcuni settori), e la necessità di interpretarla come un processo soggetto a revisione continua piuttosto che come un adempimento una tantum.

Le linee-guida chiariscono, peraltro, anche quando una valutazione di impatto non sia richiesta: ciò vale, in particolare, per i trattamenti in corso che siano già stati autorizzati dalle autorità competenti e non presentino modifiche significative prima del 25 maggio 2018, data di piena applicazione del regolamento.

In sostanza le linee-guida indicano che la valutazione di impatto costituisce una buona prassi al di là dei requisiti di legge, poiché attraverso di essa il titolare può ricavare indicazioni importanti e utili a prevenire incidenti futuri. In questo senso, la valutazione di impatto permette di realizzare concretamente l’altro fondamentale principio fissato nel

⁴ Linee guida in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai fini del regolamento (UE) 2016/679 adottate il 4 aprile 2017 come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017.

⁵ Gruppo dell’articolo 29 per la tutela dei dati (in inglese Article 29 Working Party o WP29) era il gruppo di lavoro comune della autorità nazionali di vigilanza e protezione dei dati. Oggi diventato European Data Protection Board (Comitato europeo per la protezione dei dati) col nuovo Regolamento europeo ha sostituito il Gruppo di lavoro articolo 29.

regolamento 2016/679, ossia la protezione dei dati fin dalla fase di progettazione (data protection by design) di qualsiasi trattamento."

I criteri specifici individuati dal Gruppo Art. 29 per determinare quando la DPIA è obbligatoria sono:

- trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione;
- processo decisionale automatizzato che ha effetto giuridico o incide in modo analogo significativamente; quindi, decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici (es: assunzioni, concessione di prestiti, stipula di assicurazioni);
- monitoraggio sistematico (es: videosorveglianza) che include i trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, ivi inclusi i dati raccolti tramite reti o "la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico" (articolo 35, paragrafo 3, lettera c)). Questo tipo di monitoraggio è un criterio in quanto i dati personali possono essere raccolti in circostanze nelle quali gli interessati possono non essere a conoscenza di chi sta raccogliendo i loro dati e di come li utilizzerà. Inoltre, può essere impossibile per le persone evitare di essere soggette a tale trattamento nel contesto di spazi pubblici (o accessibili al pubblico);
- **dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale**, questo criterio include categorie particolari di dati personali così come definite all'articolo 9 (ad esempio informazioni sulle opinioni politiche delle persone), nonché dati personali relativi a condanne penali o reati di cui all'articolo 10. Un esempio potrebbe essere quello di un ospedale generale che conserva le cartelle cliniche dei pazienti oppure quello di un investigatore privato che conserva i dettagli dei trasgressori. Al di là di queste disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati, alcune categorie di dati possono essere considerate in grado di aumentare il possibile rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tali dati personali sono considerati sensibili (nel senso in cui tale termine è comunemente compreso) perché sono legati ad attività a carattere personale o domestico (**quali le comunicazioni elettroniche la cui riservatezza deve essere protetta**) oppure perché influenzano l'esercizio di un diritto fondamentale (come ad esempio i dati relativi all'ubicazione, la cui raccolta mette in discussione la libertà di circolazione) oppure perché la violazione in relazione a tali dati implica chiaramente gravi ripercussioni sulla vita quotidiana dell'interessato (si pensi ad esempio a dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per frodi relative ai pagamenti). A questo proposito, può essere rilevante il fatto che tali dati siano stati resi pubblici dall'interessato o da terzi. Il fatto che i dati personali siano di dominio pubblico può essere considerato un fattore da considerare nella valutazione, qualora fosse previsto che i dati vengano utilizzati ulteriormente per determinate finalità. Questo criterio può includere anche dati quali documenti personali, **messaggi di posta elettronica**, diari, note ricavate da dispositivi elettronici di lettura dotati di funzionalità di annotazione, nonché informazioni molto personali contenute nelle applicazioni che registrano le attività quotidiane delle persone;
- **trattamenti di dati personali su larga scala**, il regolamento generale sulla protezione dei dati non definisce la nozione di "su larga scala", tuttavia fornisce un orientamento in merito al considerando 91. A ogni modo, il WP29 raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori elencati nel prosieguo al fine di stabilire se un trattamento sia effettuato su larga scala:
 - a) il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento;
 - b) il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
 - c) la durata, ovvero la persistenza, dell'attività di trattamento;

- d) la portata geografica dell'attività di trattamento⁶;
- creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati, combinazione o raffronto di insiemi di dati derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dal consenso iniziale (come avviene, ad esempio, con i Big Data);
 - **dati relativi a interessati vulnerabili** (considerando 75): il trattamento di questo tipo di dati è un criterio che causa un aumento dello squilibrio di potere tra gli interessati e il titolare del trattamento, aspetto questo che fa sì che le persone possono non essere in grado di acconsentire od opporsi al trattamento dei loro dati o di esercitare i propri diritti. Gli interessati vulnerabili possono includere i minori (i quali possono essere considerati non in grado di opporsi e consentire deliberatamente e consapevolmente al trattamento dei loro dati), i dipendenti, i segmenti più vulnerabili della popolazione che richiedono una protezione speciale (infermi di mente, richiedenti asilo o anziani, pazienti, ecc.) e in ogni caso in cui sia possibile individuare uno squilibrio nella relazione tra la posizione dell'interessato e quella del titolare del trattamento;
 - utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative (es: riconoscimento facciale, device IoT, ecc.);
 - trattamenti che, di per sé, potrebbero impedire agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto (es: screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi per stabilire la concessione di un finanziamento).

La DPIA è necessaria in presenza di almeno due di questi criteri, ma - tenendo conto delle circostanze - il titolare può decidere di condurre una DPIA anche se ricorre uno solo dei criteri di cui sopra.

Sempre il Gruppo Art. 29 ha precisato che la DPIA non è necessaria per i trattamenti che:

- non presentano rischio elevato per diritti e libertà delle persone fisiche;
- hanno natura, ambito, contesto e finalità molto simili a quelli di un trattamento per cui è già stata condotta una DPIA;
- sono stati già sottoposti a verifica da parte di un'Autorità di controllo prima del maggio 2018 e le cui condizioni (es: oggetto, finalità, ecc.) non hanno subito modifiche;
- sono compresi nell'elenco facoltativo dei trattamenti per i quali non è necessario procedere alla DPIA;
- fanno riferimento a norme e regolamenti, Ue o di uno stato membro, per la cui definizione è stata condotta una DPIA.

Conclusioni circa la necessità di effettuare la DPIA nel caso di specie

Alla luce della disamina di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 all'articolo 35, così come interpretate dal Garante per la Protezione dei dati personali italiano e dal Gruppo dell'articolo 29 a livello europeo, appare indispensabile procedere con una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA). Questo passaggio diventa essenziale di fronte al potenziale alto rischio per i diritti e le libertà degli individui introdotto dall'implementazione di un sistema di whistleblowing. Data la natura di tale sistema, che coinvolge la gestione di "comunicazioni elettroniche la cui confidenzialità deve essere salvaguardata" e implica il trattamento di dati sensibili o di informazioni strettamente personali, si rientra nel criterio che contempla le categorie particolari di dati personali

⁶ NdR – Sempre in relazione alla popolazione di riferimento

definite all'articolo 9 (per esempio, dettagli riguardanti le opinioni politiche) e dati personali concernenti condanne penali o reati, come specificato all'articolo 10 del Regolamento. Pertanto, si configura un'operazione di trattamento che "può comportare rischi elevati", ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679.

Prendendo in considerazione i criteri definiti dal Gruppo dell'articolo 29 per determinare l'obbligatorietà della realizzazione della DPIA pare che, nel caso di specie, siano rilevabili "almeno due di questi criteri" potendosi compiere con tali servizi:

1. trattamenti di dati sensibili o dati aventi carattere altamente personale;
2. che possono comprendere anche dati relativi a interessati vulnerabili;
3. e che potrebbero comprendere utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative;

Inoltre il comma 6 dell'art. 13 del Decreto Whistleblowing (che regola gli aspetti connessi alla protezione dei dati personali legati ai Sistemi di Gestione delle Segnalazioni – SGS), stabilisce infatti che i soggetti tenuti ad adottare un SGS "[...] definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018"..

Perimetro della valutazione d'impatto

La valutazione di impatto effettuata dall'Ente in quanto titolare del trattamento prende in considerazione tutto il ciclo di vita del servizio che riguarda

1. Attivazione della Piattaforma adottata per la gestione delle segnalazioni
2. Configurazione della Piattaforma
3. Fase d'Uso della Piattaforma.
4. Fase di Dismissione della Piattaforma

Metodologia utilizzata

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati deve tenere conto del rischio complessivo che il trattamento previsto può comportare per i diritti e le libertà degli interessati, alla luce dello specifico contesto.

Pertanto, il concetto di rischio non si esaurisce nella considerazione delle possibili violazioni o minacce della sicurezza dei dati.

È quindi un processo complesso che deve tenere in considerazione e valutare i diversi aspetti tecnici ed organizzativi necessari a minimizzare, fino a renderli accettabili, il possibile impatto sulle persone del trattamento che si intende effettuare, in relazione ai loro diritti e alle loro libertà.

Per effettuare la valutazione di impatto si è seguito il metodo definito dalla CNIL – Autorità francese per la protezione dei dati – con il supporto del software di ausilio ai titolari per l'effettuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) messo a punto dalla stessa autorità e la cui versione in lingua italiana è stata messa a punto con la collaborazione del Garante Italiano della protezione dei dati personali.

Il software offre un percorso guidato alla realizzazione della DPIA, secondo una sequenza conforme alle indicazioni fornite dal WP29⁷ nelle Linee-guida sulla DPIA⁸.

Facilita lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, seguendo la metodologia definite dalle guide PIA pubblicate dalla CNIL.

Lo strumento rappresenta una base di conoscenze giuridiche e tecniche e comprende le basi legali che garantiscono la liceità del trattamento e i diritti degli interessati.

Tale valutazione complessiva effettuata utilizzando la metodologia CNIL è stata integrata con una metodologia specifica per il calcolo del rischio sulle tre aree di impatto riservatezza, integrità e disponibilità riferite alle rispettive minacce quali l'accesso Illegittimo, le modifiche indesiderate e la perdita di dati

A tale valutazione in applicazione delle linee guida del WP29 è stato affiancato l'utilizzo dello strumento reso disponibile dall'ENISA – EUROPEAN UNION AGENCY FOR CYBERSECURITY – specificamente realizzato per l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Il risultato di tale valutazione è contenuto nell'ALLEGATO 01 DPIA - Enisa Risk assessment.pdf.

La valutazione dei rischi è il primo passo verso l'adozione di adeguate misure di sicurezza per la protezione dei dati personali.

Il modello applicato da ENISA si basa su un approccio semplificato pensato per le PMI, adatto anche alle pubbliche amministrazioni locali, per aiutarle a valutare i relativi rischi per la sicurezza.

In quanto tale, l'approccio proposto non presenta una nuova metodologia di valutazione del rischio, ma si basa piuttosto sul lavoro esistente sul campo (CNIL – Managing Privacy

⁷ Gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati (in inglese Article 29 Working Party o WP29) era il gruppo di lavoro comune della autorità nazionali di vigilanza e protezione dei dati. Oggi diventato European Data Protection Board (Comitato europeo per la protezione dei dati) col nuovo Regolamento europeo ha sostituito il Gruppo di lavoro articolo 29.

⁸ Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679 adottate il 4 aprile 2017 come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017.

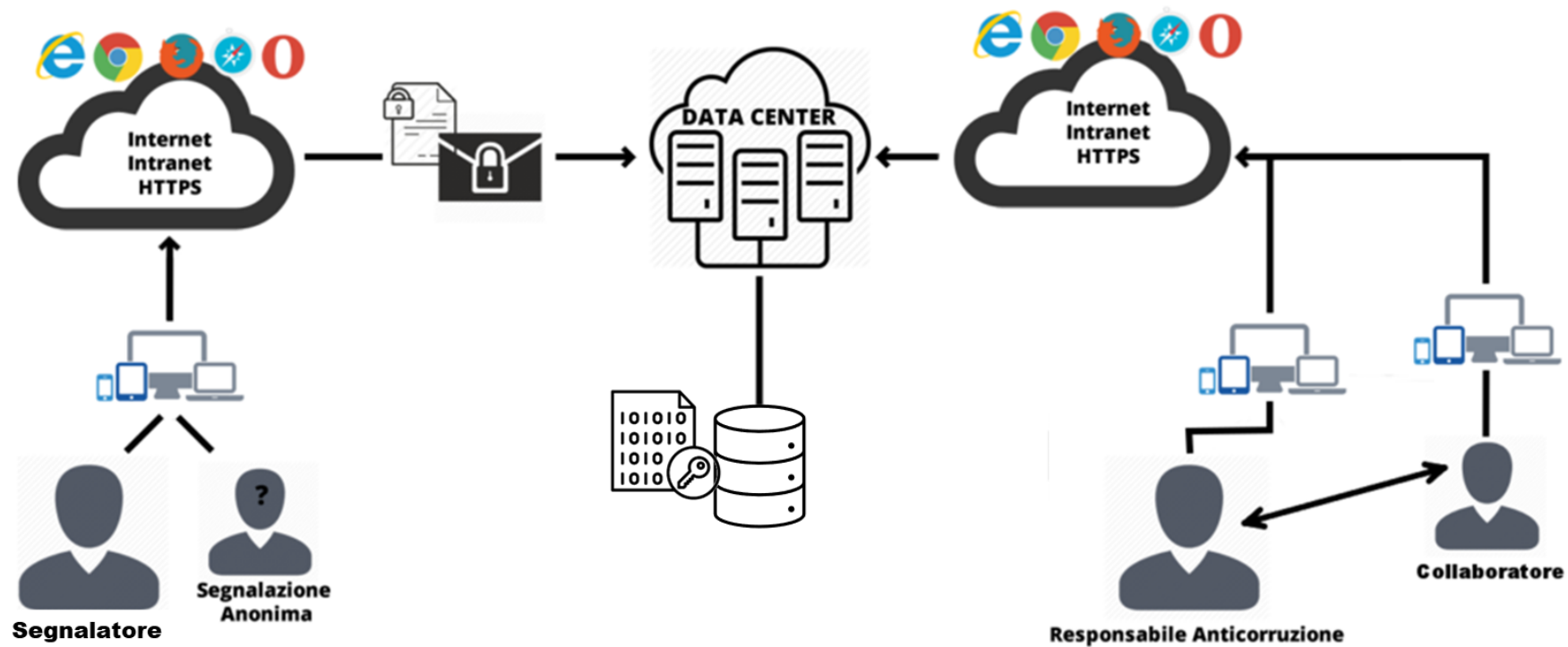
Risks Methodology, ENISA - Raccomandazioni per una metodologia di valutazione della gravità delle violazioni dei dati personali, ENISA - Gestione dei rischi e valutazione dei rischi per le PMI) per fornire orientamenti alle PMI.

Questo specifico documento è incentrato esclusivamente sulla valutazione del rischio per la sicurezza nell'ambito delle operazioni di trattamento dei dati personali e non deve essere confuso con la valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (DPIA - Articolo 35 GDPR).

La DPIA è da considerarsi il presente documento nel suo complesso, corredato da tutti gli allegati che ne sono parte integrante.

TIPOLOGIA DI APPLICAZIONE	
TIPOLOGIA	PRESENZA
Sistema di Gestione delle Segnalazioni di illeciti	Sì

Schema generale del sistema di gestione delle segnalazioni



Descrizione del sistema

Sistema di Gestione delle Segnalazioni di Illeciti

Il sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti è una procedura chiave introdotta dal D.Lgs. 24/2023, che permette a chiunque acquisisca conoscenza di illeciti nell'ambito lavorativo di segnalare tali attività. Questo sistema mira a promuovere un ambiente di lavoro trasparente e giusto, proteggendo coloro che decidono di segnalare comportamenti scorretti.

Scopo della Procedura

La procedura di segnalazione degli illeciti ha l'obiettivo di facilitare la comunicazione di informazioni riguardanti violazioni individuate durante l'attività lavorativa. L'intento è di garantire una protezione efficace a chi segnala, affrontando e correggendo eventuali condotte illecite all'interno dell'ente.

Categorie di Soggetti Abilitati alla Segnalazione (Interessati)

Le segnalazioni possono essere effettuate da un'ampia gamma di soggetti, inclusi:

- Dipendenti e collaboratori
- Fornitori e subfornitori, assieme ai loro dipendenti e collaboratori
- Liberi professionisti, consulenti e lavoratori autonomi
- Volontari e tirocinanti, sia retribuiti che non
- Azionisti e figure di amministrazione o controllo
- Ex dipendenti e collaboratori
- Candidati in fase di selezione o assunzione

Protezione dei Facilitatori

La procedura estende la sua protezione anche ai soggetti facilitatori, coloro che assistono i segnalanti nel processo di segnalazione, operando all'interno dello stesso contesto lavorativo.

Oggetto delle Segnalazioni

Le segnalazioni possono includere illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, nonché violazioni di normative comunitarie, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. Non sono comprese segnalazioni di carattere personale, che sono oggetto di altre procedure.

Gestione delle Segnalazioni

Le segnalazioni sono gestite dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT), che può essere affiancato da un team di supporto. Il responsabile o l'ufficio whistleblowing si occupano della ricezione, del dialogo con il segnalante e dell'accertamento delle informazioni ricevute.

Modalità di Segnalazione

L'ente mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni in forma orale e in forma scritta.

Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, l'ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza GlobalLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

Per le segnalazioni in forma orale, invitiamo la persona segnalante a contattare il soggetto ricevente, richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

Le segnalazioni in forma orale possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

- a) telefonicamente, al numero 0125-806912, chiedendo appuntamento con il "Responsabile Prevenzione della Corruzione" (seguirà verbalizzazione);
- b) di persona, chiedendo un appuntamento con il "Responsabile Prevenzione della Corruzione" (seguirà verbalizzazione)

All'interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie.

Non rientrano nell'oggetto di questa procedura le segnalazioni di carattere personale, per esempio inerenti al proprio contratto di lavoro, che sono regolate da altre procedure dell'ente.

Trattamento delle Segnalazioni

Dopo la ricezione, il RPCT fornisce riscontri periodici al segnalante e comunica l'esito delle attività di accertamento, senza rivelare dati personali dell'eventuale soggetto segnalato.

Protezione e Riservatezza

La procedura garantisce la riservatezza dell'identità dei segnalanti, dei facilitatori e degli eventuali soggetti menzionati nella segnalazione, proteggendo le informazioni tramite strumenti tecnologici e processi organizzativi.

Tutela Contro le Ritorsioni

La procedura prevede misure specifiche per proteggere i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione a seguito della segnalazione di illeciti.

Segnalazioni Estere e Pubbliche

Il sistema prevede anche la possibilità di segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in certe condizioni e stabilisce le basi per eventuali divulgazioni pubbliche, tutelando sempre l'interesse pubblico e la sicurezza del segnalante.

Per maggiori dettagli sulla procedura adottata fare riferimento alla procedura che stata adottata con deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 12.05.2025.

Descrizione della piattaforma di whistleblowing

Whistleblowing Solutions, in qualità di responsabile del trattamento, si occupa della gestione del sistema di whistleblowing per l'esecuzione di operazioni informatizzate di trattamento di dati personali relative alla raccolta e alla conservazione dei dati necessari per l'erogazione del servizio.

Architettura di sistema

L'architettura di sistema è principalmente composta da:

- un cluster di due firewall perimetrali;
- un cluster di due server fisici dedicati;
- una Storage Area Network pienamente ridondata.

Software impiegato

La piattaforma informatica di segnalazione è basata sul software libero ed open-source **GlobaLeaks** di cui Whistleblowing Solutions è co-autore e coordinatore di progetto.

In aggiunta a GlobaLeaks, utilizzato in via principale per l'implementazione del servizio, per finalità di pubblicazione, documentazione e supporto del progetto vengono utilizzate altre

tecnologie a codice aperto e di pubblico dominio la cui qualità è indipendentemente verificabile.

Vengono anche in modo limitato utilizzate alcune note tecnologie proprietarie e licenziate necessarie per finalità di gestione infrastrutturale e backup professionale.

Vengono primariamente utilizzati le tecnologie open source:

- Debian/Linux (principale sistema operativo utilizzato);
- Postfix (mail server);
- Bind9 (dns server);
- OPNSense (firewall);
- OpenVPN (vpn).

Le limitate componenti software di natura proprietaria impiegate sono le seguenti:

- VMware, software di virtualizzazione;
- Veeam, software di backup;
- Plesk, software per realizzazione siti web di facciata del progetto.

Predisposizione dei sistemi virtualizzati:

- i server eseguono software VMware e vCenter abilitando funzionalità di High Availability;
- su VMware vengono istanziate macchine virtuali Debian/Linux nelle sole version Long;
- term Support (LTS);
- ogni macchina virtuale Debian implementa configurazione securizzata con: Full Disk encryption (lvm/crypto), SecureBoot, Apparmor, Iptables;
- entrambi i server fisici eseguono una macchina virtuale di Key Management System (KMS) per consentire continuità di servizio con immediato automatico riavvio dei sistemi senza intervento amministrativo anche in caso di totale fallimento di uno dei due server fisici componenti il cluster.

Architettura di rete

L'architettura di rete prevede un firewall perimetrale e segregazione della rete in molteplici VLAN al fine di isolare le differenti componenti, secondo loro, differente natura al fine di limitare ogni esposizione in caso di vulnerabilità su una singola componente;

Una VPN consente l'accesso alla gestione dell'infrastruttura a un limitato e definito insieme di amministratori di sistema.

Ogni connessione di rete implementa TLS 1.2+.

Ogni macchina virtuale istanziata vede esposizione di rete limitata all'effettiva necessità.

Tutti i dispositivi utilizzati quali l'applicativo GlobalLeaks, Log di sistema e Firewall sono configurati per non registrare alcun tipo di log e/o informazioni lesive della privacy e dell'anonimato del segnalante quali per esempio indirizzi IP e User Agents.

L'applicativo GlobaLeaks abilita la possibilità di navigazione tramite Tor Browser per finalità accesso anonimo con garanzie al passo con lo stato dell'arte della ricerca tecnologica in materia.

Designati e Preposti al trattamento

Gli autorizzati al trattamento dati sono esclusivamente personale interno debitamente autorizzato al trattamento tramite nomina formale e istruito al trattamento dei dati.

Responsabili Esterni

I responsabili esterni sono:

- Whistleblowing Solutions – Responsabile del trattamento per la fornitura e la gestione del sistema di whistleblowing.

Gli altri responsabili al trattamento sono:

- Seeweb – Sub-Responsabile del trattamento, nominato da Whistleblowing Solutions, per la gestione dell'infrastruttura (IaaS);
- Transaparency International Italia – Sub-Responsabile del trattamento, nominato da Whistleblowing Solutions, per la collaborazione nella gestione del sistema di whistleblowing.

Mappatura dei rischi

Le tre principali minacce che sono state individuate sono:

1. accesso illegittimo ai dati (riservatezza)
2. modifiche indesiderate dei dati (integrità)
3. perdita dei dati (disponibilità)

Per ogni potenziale minaccia è stata effettuata un'analisi che ha portato:

1. all'individuazione dei potenziali impatti sugli interessati che potrebbero essere prodotti al verificarsi delle minacce
2. alla stima del potenziale impatto (gravità) che il verificarsi di una determinata minaccia genererebbe
3. alla stima della probabilità che un determinata minaccia si possa verificare, ottenuta dalla pesatura della probabilità che una serie accadimenti possano verificarsi

L'impatto è classificato nel seguente modo:

IMPATTO		
Livello		Descrizione
1	Trascurabile (Lieve)	Gli interessati non subiranno alcun impatto o potrebbero incontrare qualche inconveniente, superabile senza difficoltà
2	Limitato (Medio)	Gli interessati potrebbero sperimentare inconvenienti significativi, superabili nonostante alcune difficoltà.
3	Importante (Grave)	Gli interessati potrebbero subire conseguenze significative, che dovrebbero essere in grado di superare, ma con difficoltà reali e significative
4	Massimo (Gravissimo)	Gli interessati potrebbero sperimentare conseguenze significative, anche irrimediabili, che potrebbero non superare.

La probabilità è classificata nel seguente modo:

PROBABILITA'		
Livello		Descrizione
1	Trascurabile (Improbabile)	Appare impossibile che le fonti di rischio considerate concretizzino una minaccia basandosi sulle caratteristiche dei supporti
2	Limitato (Poco probabile)	Appare difficile che le fonti di rischio considerate concretizzino una minaccia basandosi sulle caratteristiche dei supporti
3	Importante (Probabile)	Appare possibile che le fonti di rischio considerate concretizzino una minaccia basandosi sulle caratteristiche dei supporti
4	Massimo (Altamente probabile)	Appare estremamente facile per le fonti di rischio considerate concretizzare una minaccia basandosi sulle caratteristiche dei supporti

Il rischio è classificato nel seguente modo:

RISCHIO		
Livello		Descrizione
1-2	Basso	Il rischio può essere considerato di livello basso
3-4	Medio	Il rischio può essere considerato di livello medio
5-8	Alto	Il rischio può essere considerato di livello alto
9-16	Altissimo	Il rischio può essere considerato di livello altissimo

Il livello di rischio è calcolato con la seguente formula:

$$\text{RISCHIO} = \text{IMPATTO} * \text{PROBABILITA'}$$

Una volta calcolato il rischio iniziale è stato effettuato il calcolo del rischio residuo calcolando la forza di mitigazione che hanno le misure di mitigazione in essere per il trattamento preso in considerazione attraverso la pesatura di ogni singola misura sia per quanto riguarda la mitigazione dell'impatto sia per quanto riguarda la mitigazione della probabilità.

Di seguito vengono illustrati i singoli passaggi effettuati per il calcolo del rischio.

Mappatura dei rischi

Accesso illegittimo ai dati	Mitigazione Impatto (Gravità)	Mitigazione Probabilità
Gravità: Limitato (Medio)	Misure organizzative	Misure organizzative
Probabilità: Importante (Probabile)	+ Procedure per il Whistleblowing	+ Procedure per il Whistleblowing
Rischio: Alto	+ Registro dei trattamenti	+ Registro dei trattamenti
	+ Informativa	-Informativa
	+ Esercizio dei diritti degli interessati	+ Esercizio dei diritti degli interessati
Impatti potenziali	+ Tracciabilità	+ Tracciabilità
+ comunicazione dei dati non autorizzata	+ Archiviazione	+ Archiviazione
+ diffusione dei dati non autorizzata	+ Minimizzazione dei dati	+ Minimizzazione dei dati
— notifica dell'atto ad altra persona	+ Manutenzione	+ Manutenzione
	+ Gestione dei terzi che accedono ai dati(contracto con il responsabile del trattamento)	+ Gestione dei terzi che accedono ai dati(contracto con il responsabile del trattamento)
— mancata notifica di un atto-atto	+ Anonimizzazione	+ Anonimizzazione
Accadimenti	+ Politica di tutela della privacy	+ Politica di tutela della privacy
+ malware	+ Formazione continua	+ Formazione continua
+ hacker	+ Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	+ Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali
+ furto del dispositivo	+ Vigilanza sulla protezione dei dati	+ Vigilanza sulla protezione dei dati
— cancellazione involontaria	+ Lotta contro il malware	+ Lotta contro il malware
— cancellazione volontaria	+ Certificazione sulla sicurezza delle informazioni	+ Certificazione sulla sicurezza delle informazioni
— distruzione del dispositivo	+ Prevenzione delle fonti di rischio	+ Prevenzione delle fonti di rischio
Fonti	+ Gestione dei rischi	+ Gestione dei rischi
+ fonte umana esterna	Misure tecniche	Misure tecniche
+ fonte umana interna	+ Criptografia	+ Criptografia
— fonte non umana	+ Controllo degli accessi logici	+ Controllo degli accessi logici
	+ Sicurezza dell'applicazione web	+ Sicurezza dell'applicazione web
	+ Gestione postazioni	+ Gestione postazioni
	+ Sicurezza dei canali informatici	+ Sicurezza dei canali informatici
	+ Sicurezza dell'hardware	+ Sicurezza dell'hardware
	+ Vulnerabilità	+ Vulnerabilità
	-Backup	-Backup

Modifiche indesiderate ai dati	Mitigazione Impatto (Gravità)	Mitigazione Probabilità
Gravità: Limitato (Medio)	Misure organizzative	Misure organizzative
Probabilità: Importante (Probabile)	+ Procedure per il Whistleblowing	+ Procedure per il Whistleblowing
Rischio: Alto	+ Registro dei trattamenti	+ Registro dei trattamenti
	— Informativa	— Informativa
	— Esercizio dei diritti degli interessati	— Esercizio dei diritti degli interessati
Impatti potenziali	+ Tracciabilità	+ Tracciabilità
— Comunicazione dei dati non autorizzata	+ Archiviazione	+ Archiviazione
— Diffusione dei dati non autorizzata	+ Minimizzazione dei dati	+ Minimizzazione dei dati
+ notifica dell'atto ad altra persona	+ Manutenzione	+ Manutenzione
+ mancata notifica di un atto	+ Gestione dei terzi che accedono ai dati (contratto con il responsabile del trattamento)	+ Gestione dei terzi che accedono ai dati (contratto con il responsabile del trattamento)
Accadimenti	+ Anonimizzazione	+ Anonimizzazione
+ malware	+ Politica di tutela della privacy	+ Politica di tutela della privacy
+ hacker	+ Formazione continua	+ Formazione continua
+ furto del dispositivo	+ Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	+ Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali
— cancellazione involontaria	+ Vigilanza sulla protezione dei dati	+ Vigilanza sulla protezione dei dati
— cancellazione volontaria	+ Lotta contro il malware	+ Lotta contro il malware
— distruzione del dispositivo	+ Certificazione sulla sicurezza delle informazioni	+ Certificazione sulla sicurezza delle informazioni
Fonti	+ Prevenzione delle fonti di rischio	+ Prevenzione delle fonti di rischio
+ fonte umana esterna	+ Gestione dei rischi	+ Gestione dei rischi
+ fonte umana interna	Misure tecniche	Misure tecniche
— fonte non umana	+ Criptografia	+ Criptografia
	+ Controllo degli accessi logici	+ Controllo degli accessi logici
	+ Sicurezza dell'applicazione web	+ Sicurezza dell'applicazione web
	+ Gestione postazioni	+ Gestione postazioni
	+ Sicurezza dei canali informatici	+ Sicurezza dei canali informatici
	+ Controllo dell'Hardware	+ Controllo dell'Hardware
	+ Vulnerabilità	+ Vulnerabilità
	+ Backup	— Backup

Perdita dei dati	Mitigazione Impatto (Gravità)	Mitigazione Probabilità
Gravità: Trascurabile (Lieve)	Misure organizzative	Misure organizzative
Probabilità: Massimo (Altamente probabile)	+ Procedure per il Whistleblowing	+ Procedure per il Whistleblowing
Rischio: Medio	+ Registro dei trattamenti	+ Registro dei trattamenti
	— Informativa	— Informativa
	— Esercizio dei diritti degli interessati	— Esercizio dei diritti degli interessati
Impatti potenziali	+ Tracciabilità	+ Tracciabilità
— Comunicazione dei dati non autorizzata	+ Archiviazione	+ Archiviazione
— Diffusione dei dati non autorizzata	+ Minimizzazione dei dati	+ Minimizzazione dei dati
— notifica dell'atto ad altra persona	+ Manutenzione	+ Manutenzione
+ mancata notifica di un atto	+ Gestione dei terzi che accedono ai dati (contratto con il responsabile del trattamento)	+ Gestione dei terzi che accedono ai dati (contratto con il responsabile del trattamento)
Accadimenti	+ Anonimizzazione	+ Anonimizzazione
+ malware	+ Politica di tutela della privacy	+ Politica di tutela della privacy
+ hacker	+ Formazione continua	+ Formazione continua
+ furto del dispositivo	+ Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	+ Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali
+ cancellazione involontaria	+ Vigilanza sulla protezione dei dati	+ Vigilanza sulla protezione dei dati
+ cancellazione volontaria	+ Lotta contro il malware	+ Lotta contro il malware
+ distruzione del dispositivo	+ Certificazione sulla sicurezza delle informazioni	+ Certificazione sulla sicurezza delle informazioni
Fonti	+ Prevenzione delle fonti di rischio	+ Prevenzione delle fonti di rischio
+ fonte umana esterna	+ Gestione dei rischi	+ Gestione dei rischi
+ fonte umana interna	Misure tecniche	Misure tecniche
+ fonte non umana	— Criptografia	+ Criptografia
	+ Controllo degli accessi logici	+ Controllo degli accessi logici
	+ Sicurezza dell'applicazione web	+ Sicurezza dell'applicazione web
	+ Gestione postazioni	+ Gestione postazioni
	+ Sicurezza dei canali informatici	+ Sicurezza dei canali informatici
	+ Sicurezza dell'hardware	+ Sicurezza dell'hardware
	+ Vulnerabilità	+ Vulnerabilità
	+ Backup	+ Backup

Panoramica delle misure tecniche ed organizzative

Nella schematizzazione che segue sono riportate in forma sintetica:

- i principi fondamentali su cui si basano le misure tecniche e organizzative che sono state adottate al fine di minimizzare il rischio;
- le misure tecniche e organizzative che sono state adottate;
- i rischi che sono stati individuati.

Principi fondamentali		
	Reg. UE 2016/69	Principi
1	Adeguatezza	Finalità
2	Adeguatezza	Basi legali
3	Adeguatezza	Adeguatezza dei dati
4	Adeguatezza	Esattezza dei dati
5	Adeguatezza	Periodo di conservazione
6	Adeguatezza	Informativa
7	Adeguatezza	Raccolta del consenso
8	Adeguatezza	Diritto di accesso
9	--	Diritto alla portabilità dei dati
10	Adeguatezza	Diritto di rettifica
11	Adeguatezza	Diritto di cancellazione
12	Adeguatezza	Diritto di limitazione
13	--	Diritto di opposizione
14	Adeguatezza	Responsabili del trattamento
15	Adeguatezza	Trasferimento dei dati

Misure tecniche esistenti			
	Reg. UE 2016/69	D.lgs. 51/2018	Misure
1	Adeguatezza	Adeguatezza	Procedure per l'utilizzo delle notifiche digitali
2	Adeguatezza	Adeguatezza	Registro dei trattamenti
3	Adeguatezza	Adeguatezza	Informativa
4	Da implementare	Da implementare	Esercizio dei diritti degli interessati
5	Adeguatezza	Adeguatezza	Tracciabilità
6	Adeguatezza	Adeguatezza	Archiviazione
7	Adeguatezza	Adeguatezza	Minimizzazione dei dati
8	Adeguatezza	Adeguatezza	Manutenzione
9	Adeguatezza	Adeguatezza	Gestione dei terzi che accedono ai dati (contratto con il responsabile del trattamento)
10	Adeguatezza	Adeguatezza	Anonimizzazione
11	Adeguatezza	Adeguatezza	Politica di tutela della privacy
12	Da implementare	Da implementare	Formazione continua
13	Adeguatezza	Adeguatezza	Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali
14	Adeguatezza	Adeguatezza	Vigilanza sulla protezione dei dati
15	Adeguatezza	Adeguatezza	Lotta contro il malware
16	Adeguatezza	Adeguatezza	Certificazioni sulla sicurezza delle informazioni
17	Adeguatezza	Adeguatezza	Prevenzione delle fonti di rischio
18	Da implementare	Da implementare	Gestione dei rischi
19	Adeguatezza	Adeguatezza	Crittografia
20	Adeguatezza	Adeguatezza	Controllo degli accessi logici
21	Adeguatezza	Adeguatezza	Gestione postazioni
22	Adeguatezza	Adeguatezza	Sicurezza dei canali informatici
23	Adeguatezza	Adeguatezza	Sicurezza dell'hardware
24	Adeguatezza	Adeguatezza	Sicurezza dell'applicazione web
25	Adeguatezza	Adeguatezza	Vulnerabilità
26	Adeguatezza	Adeguatezza	Backup

Calcolo del rischio

CALCOLO DEL RISCHIO									
Impatto	Impatti potenziali	Peso	Accesso Illegittimo	Modifiche	Perdita dei dati				
		4	2	2	1				
	comunicazione dei dati non autorizzata	25,00%	1	1,00	0,00			0,00	
	diffusione dei dati non autorizzata	25,00%	1	1,00	0,00			0,00	
	notifica dell'atto ad altra persona	25,00%		0,00	1	1,00		0,00	
	mancata notifica di un atto	25,00%		0,00	1	1,00	1	1,00	
Probabilità		4	2,9	2,9	4				
	Accadimenti	3	2,1	2,1	3				
	malware	25,00%	1	0,75	1	0,75	1	0,75	
	hacker	25,00%	1	0,75	1	0,75	1	0,75	
	furto del dispositivo	20,00%	1	0,60	1	0,60	1	0,60	
	cancellazione involontaria	10,00%		0,00		0,00	1	0,30	
	cancellazione volontaria	10,00%		0,00		0,00	1	0,30	
	distruzione del dispositivo	10,00%		0,00		0,00	1	0,30	
	Fonti	1	0,8	0,8	1				
	fonte umana esterna	40,00%	1	0,40	1	0,40	1	0,40	
	fonte umana interna	40,00%	1	0,40	1	0,40	1	0,40	
	fonte non umana	20,00%		0,00		0,00	1	0,20	
Mitigazione Impatto (Gravità)	Valore di mitigazione*	3,00	1,5	1,32	1,5	1,35	0,75	0,65	
	Percentuale di rischio residuo		28,13%	34%	30,56%	32%	33,68%	35%	
	Misure organizzative	2,00	1	0,88	1	0,85	0,5	0,43	
	Procedure per l'utilizzo delle notifiche digitali	25,00%	1	0,25	1	0,25	1	0,13	
	Registro dei trattamenti	2,94%	1	0,03	1	0,03	1	0,01	
	Informativa	2,94%	1	0,03		0,00		0,00	
	Esercizio dei diritti degli interessati	2,94%	1	0,00		0,00		0,00	
	Tracciabilità	2,94%	1	0,03	1	0,03	1	0,01	
	Archiviazione	2,94%	1	0,03	1	0,03	1	0,01	
	Minimizzazione dei dati	2,94%	1	0,03	1	0,03	1	0,01	
	Manutenzione	2,94%	1	0,03	1	0,03	1	0,01	
	Gestione dei terzi che accedono ai dati (contratto con il responsabile del trattamento)	25,00%	1	0,25	1	0,25	1	0,13	
	Anonimizzazione	2,94%	1	0,03	1	0,03	1	0,01	
	Politica di tutela della privacy	2,94%	1	0,03	1	0,03	1	0,01	
	Formazione continua	2,94%	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
	Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	2,94%	1	0,03	1	0,03	1	0,01	
	Vigilanza sulla protezione dei dati	2,94%	1	0,03	1	0,03	1	0,01	
	Lotta contro il malware	2,94%	1	0,03	1	0,03	1	0,01	
	Certificazioni sulla sicurezza delle informazioni	2,94%	1	0,03	1	0,03	1	0,01	
	Prevenzione delle fonti di rischio	2,94%	1	0,03	1	0,03	1	0,01	
	Gestione dei rischi	2,94%	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
	Misure tecniche	1,00	0,5	0,44	0,5	0,50	0,25	0,22	
	Crittografia	12,50%	1	0,06	1	0,06		0,00	
	Controllo degli accessi logici	12,50%	1	0,06	1	0,06	1	0,03	
	Gestione postazioni	12,50%	1	0,06	1	0,06	1	0,03	
	Sicurezza dei canali informatici	12,50%	1	0,06	1	0,06	1	0,03	
	Sicurezza dell'hardware	12,50%	1	0,06	1	0,06	1	0,03	
	Sicurezza dell'applicazione web	12,50%	1	0,06	1	0,06	1	0,03	
	Vulnerabilità	12,50%	1	0,06	1	0,06	1	0,03	
	Backup	12,50%		0,00	1	0,06	1	0,03	
Mitigazione Probabilità	Valore di mitigazione*	3,00	2,175	1,87	2,175	1,87	3	2,71	
	Percentuale di rischio residuo		30,90%	35%	33,68%	35%	30,56%	32%	
	Misure organizzative	2,00	1,45	1,24	1,45	1,24	2	1,71	
	Procedure per l'utilizzo delle notifiche digitali	25,00%	1	0,36	1	0,36	1	0,50	
	Registro dei trattamenti	2,94%	1	0,04	1	0,04	1	0,06	
	Informativa	2,94%		0,00		0,00		0,00	
	Esercizio dei diritti degli interessati	2,94%	1	0,00		0,00		0,00	
	Tracciabilità	2,94%	1	0,04	1	0,04	1	0,06	
	Archiviazione	2,94%	1	0,04	1	0,04	1	0,06	
	Minimizzazione dei dati	2,94%	1	0,04	1	0,04	1	0,06	
	Manutenzione	2,94%	1	0,04	1	0,04	1	0,06	
	Gestione dei terzi che accedono ai dati (contratto con il responsabile del trattamento)	25,00%	1	0,36	1	0,36	1	0,50	
	Anonimizzazione	2,94%	1	0,04	1	0,04	1	0,06	
	Politica di tutela della privacy	2,94%	1	0,04	1	0,04	1	0,06	
	Formazione continua	2,94%	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
	Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	2,94%	1	0,04	1	0,04	1	0,06	
	Vigilanza sulla protezione dei dati	2,94%	1	0,04	1	0,04	1	0,06	
	Lotta contro il malware	2,94%	1	0,04	1	0,04	1	0,06	
	Certificazioni sulla sicurezza delle informazioni	2,94%	1	0,04	1	0,04	1	0,06	
	Prevenzione delle fonti di rischio	2,94%	1	0,04	1	0,04	1	0,06	
	Gestione dei rischi	2,94%	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
	Misure tecniche	1	0,725	0,63	0,725	0,63	1	1,00	
	Crittografia	12,50%	1	0,09	1	0,09	1	0,13	
	Controllo degli accessi logici	12,50%	1	0,09	1	0,09	1	0,13	
	Gestione postazioni	12,50%	1	0,09	1	0,09	1	0,13	
	Sicurezza dei canali informatici	12,50%	1	0,09	1	0,09	1	0,13	
	Sicurezza dell'hardware	12,50%	1	0,09	1	0,09	1	0,13	
	Sicurezza dell'applicazione web	12,50%	1	0,09	1	0,09	1	0,13	
	Vulnerabilità	12,50%	1	0,09	1	0,09	1	0,13	
	Backup	12,50%		0,00		0,00	1	0,13	

* Viene sempre mantenuta una percentuale del 25% che non è mitigabile (viene usato come fondo scala 3 anziché 4)

Rischio originario

RISCHIO ORIGINARIO				
AREA DI IMPATTO	MINACCIA	GRAVITA'	PROBABILITA'	RISCHIO
Riservatezza	Accesso Illegittimo	2,00 Limitato (Medio)	3,00 Importante (Probabile)	6,00 Alto
Integrità	Modifiche indesiderate	2,00 Limitato (Medio)	3,00 Importante (Probabile)	6,00 Alto
Disponibilità	Perdita di dati	1,00 Trascurabile (Lieve)	4,00 Massimo (Altamente probabile)	4,00 Medio

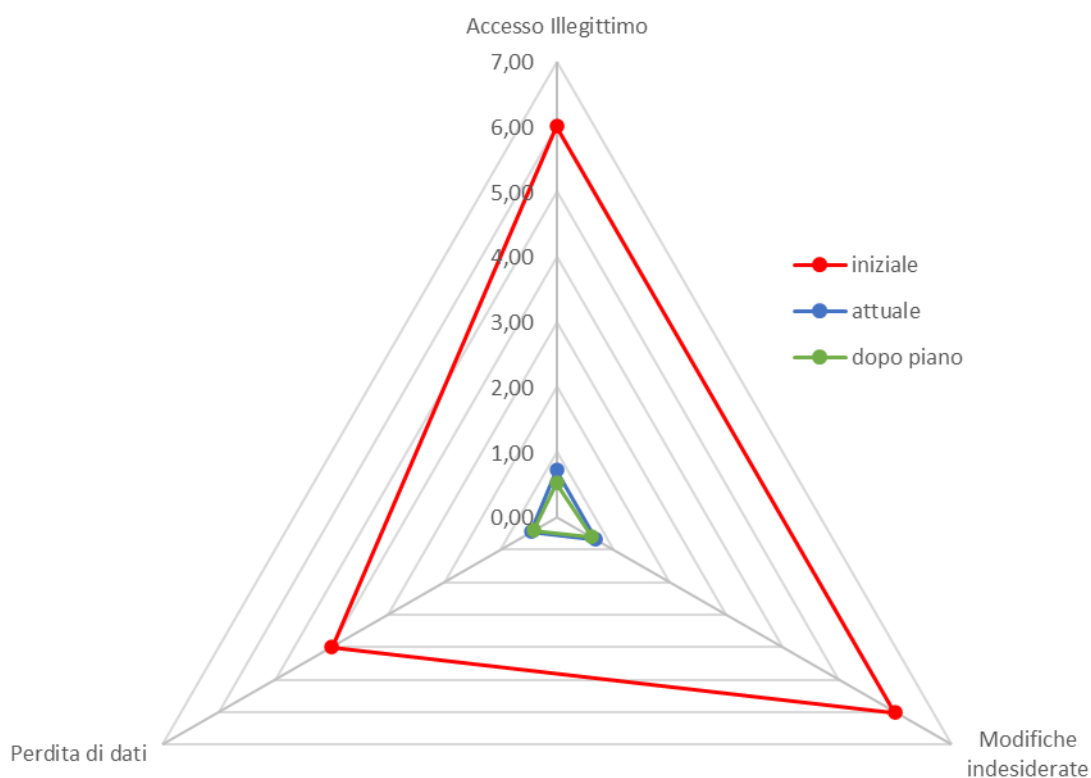
Rischio mitigato con le misure tecniche ed organizzative già adottate

RISCHIO RESIDUO ALLO STATO DELLE COSE (ATTUALE) - DOPO APPLICAZIONE MISURE DI MITIGAZIONE				
AREA DI IMPATTO	MINACCIA	GRAVITA'	PROBABILITA'	RISCHIO
Riservatezza	Accesso Illegittimo	0,68 Trascurabile (Lieve)	1,06 Limitato (Poco probabile)	0,72 Basso
Integrità	Modifiche indesiderate	0,65 Trascurabile (Lieve)	1,06 Limitato (Poco probabile)	0,69 Basso
Disponibilità	Perdita di dati	0,35 Trascurabile (Lieve)	1,29 Limitato (Poco probabile)	0,46 Basso

Rischio mitigato con le misure tecniche ed organizzative previste dal piano di azione

RISCHIO RESIDUO DOPO L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE				
AREA DI IMPATTO	MINACCIA	GRAVITA'	PROBABILITA'	RISCHIO
Riservatezza	Accesso Illegittimo	0,56 Trascurabile (Lieve)	0,93 Trascurabile (Improbabile)	0,52 Basso
Integrità	Modifiche indesiderate	0,61 Trascurabile (Lieve)	1,01 Limitato (Poco probabile)	0,62 Basso
Disponibilità	Perdita di dati	0,34 Trascurabile (Lieve)	1,22 Limitato (Poco probabile)	0,41 Basso

Effetto delle misure tecniche ed organizzative sul rischio



	iniziale	attuale	dopo piano
Accesso Illegittimo	6,00 Alto	0,72 Basso	0,52 Basso
Modifiche indesiderate	6,00 Alto	0,69 Basso	0,62 Basso
Perdita di dati	4,00 Medio	0,46 Basso	0,41 Basso

Principi fondamentali

Rispetto ai principi fondamentali che sono stati presi in considerazione non si prevede un piano di azione per adottarne di ulteriori, in quanto quelli considerati si ritengono coerenti e adeguati al trattamento in oggetto ma migliorabili.

Misure consigliate / da pianificate

In relazione al servizio di segnalazione degli illeciti, noto come whistleblowing, si constata che le misure tecniche e organizzative attualmente adottate risultano ADEGUATE al trattamento dati previsto, delineando un profilo di rischio QUALIFICATO COME BASSO. Si raccomanda comunque l'attuazione integrale del PIANO DI AZIONE definito, allo scopo di ridurre ulteriormente il rischio per i soggetti interessati.

È importante sottolineare che la presenza di un rischio residuo BASSO costituisce una valutazione relativa ai diritti e alle libertà delle persone coinvolte. Un livello di rischio considerato BASSO non implica necessariamente un'assoluta conformità al Regolamento UE 2016/679 e alle altre normative pertinenti in materia di protezione dei dati, sia a livello nazionale che internazionale. Piuttosto, indica che il rischio associato ai trattamenti di dati personali in esame è giudicato BASSO e, di conseguenza, generalmente accettabile rispetto ai diritti e alle libertà degli interessati.

Per elevare il livello di aderenza al Regolamento UE e minimizzare il rischio di sanzioni da parte delle autorità di controllo, si suggerisce di adottare in toto le misure tecniche e organizzative indicate nel piano di azione. Si raccomanda inoltre di conformarsi pienamente alle prescrizioni del D.Lgs. 24/2023, emesso in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

Piano di azione

Misura	Situazione in essere	Azione	Miglioramento	Data stimata	Responsabile
Esercizio dei diritti degli interessati	Non adeguata	Da implementare	È necessario approvare la procedura per la gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati e renderla disponibile agli interessati.	Entro 2 mesi	Responsabile del servizio
Formazione continua	Non adeguata	Da implementare	Definire e implementare un programma di formazione continua per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.	Entro 6 mesi	Responsabile del servizio
Gestione dei rischi	Non adeguata	Da implementare	È consigliabile definire un piano di business continuity al fine di aumentare la capacità di continuare a disporre del servizio a livelli predefiniti accettabili a seguito di un incidente.	Entro 6 mesi	Responsabile del servizio

Rischi

Non si prevedono rischi ulteriori che potrebbero presentarsi nel tempo al variare delle condizioni.

Parere del Tecnico che ha effettuato la valutazione, del DPO e degli interessati

Indicazioni del tecnico che ha supportato il Titolare nella realizzazione della valutazione

Si precisa che la valutazione è stata effettuata sulla base dei dati raccolti direttamente e/o forniti dal personale e dai tecnici incaricati dall'Ente.

Tutti i dati si riferiscono a elementi funzionanti, disponibili e/o configurati sul sistema durante il periodo di osservazione.

L'analisi non ha lo scopo di valutare cause di guasti e/o malfunzionamenti.

Il documento riprende i caratteri generali dell'architettura e della configurazione del sistema, senza entrare nel dettaglio delle singole configurazioni delle componenti attive.

La valutazione ha preso in considerazione i seguenti aspetti:

- la natura, la portata, lo scopo e il contesto del trattamento: il trattamento dei dati personali avviene nell'ambito del servizio di segnalazione degli illeciti, noto come whistleblowing, che consente a dipendenti, collaboratori o anche a terze parti di segnalare in modo sicuro e protetto eventuali comportamenti illeciti o violazioni delle norme all'interno di un'organizzazione, sia essa pubblica o privata;
- i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche: i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche sono legati alla possibilità di accesso non autorizzato ai dati personali, alla possibilità di uso improprio dei dati personali e alla possibilità di perdita dei dati personali;
- le misure di mitigazione dei rischi: le misure di mitigazione dei rischi adottate nel complesso includono misure di sicurezza tecniche e organizzative, quali ad esempio l'utilizzo di crittografia, l'autenticazione a due fattori e l'accesso controllato ai dati personali;

La valutazione ha concluso che il servizio nel complesso rispetta i principi di protezione dei dati personali e che le misure di mitigazione dei rischi adottate sono adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali.

La valutazione DPIA ha evidenziato alcuni rischi, quali:

- il rischio di accesso non autorizzato ai dati personali;
- il rischio di perdita o distruzione dei dati personali;
- Il rischio di diffusione dei dati personali a terzi non autorizzati.

Per mitigare questi rischi, i due servizi, tra le altre, adottano le seguenti misure:

- i dati personali sono conservati in un ambiente sicuro e protetto;
- l'accesso ai dati personali è consentito solo a personale autorizzato;

- i dati personali sono protetti da misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Nella valutazione sono stati considerati anche i benefici derivanti dall'utilizzo di sistemi di gestione delle segnalazioni degli illeciti.

L'analisi ha evidenziato che tali sistemi non solo migliorano l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle segnalazioni di illeciti, ma contribuiscono anche alla creazione di un ambiente lavorativo etico e trasparente.

Ecco alcuni dei principali vantaggi:

- **Miglioramento della Conformità Normativa:** un sistema informatizzato aiuta a garantire che l'organizzazione rispetti le leggi nazionali e internazionali in materia di whistleblowing, riducendo il rischio di sanzioni legali e finanziarie.
- **Rafforzamento della Cultura Aziendale:** la presenza di un meccanismo di segnalazione trasparente e sicuro promuove una cultura di integrità e responsabilità, incoraggiando i dipendenti a esprimersi in caso di comportamenti illeciti senza timore di ritorsioni.
- **Prevenzione e Rilevamento Precoce di Illeciti:** grazie alla possibilità di segnalare tempestivamente azioni sospette o non etiche, l'organizzazione può intervenire rapidamente per indagare e risolvere i problemi, prevenendo danni maggiori.
- **Miglioramento della Gestione del Rischio:** un sistema di whistleblowing ben strutturato permette di identificare e gestire proattivamente i rischi legati a frodi, corruzione, violazioni legali e altri illeciti, proteggendo così la reputazione e gli asset dell'organizzazione.
- **Riduzione dei Costi:** la prevenzione e il rilevamento precoce di frodi o altre attività illecite possono risultare in un significativo risparmio di costi legati a perdite finanziarie, sanzioni legali e danni reputazionali.
- **Trasparenza e Fiducia:** un sistema informatizzato sicuro per il whistleblowing aumenta la trasparenza delle operazioni aziendali e rafforza la fiducia dei dipendenti, dei clienti, dei fornitori e di altre parti interessate.
- **Efficienza Operativa:** la digitalizzazione del processo di segnalazione semplifica la gestione delle segnalazioni, consentendo un trattamento più rapido e organizzato delle stesse e una migliore allocazione delle risorse per le indagini.
- **Supporto alla Decisione:** i dati raccolti tramite il sistema di whistleblowing possono fornire spunti preziosi per il processo decisionale strategico e per il miglioramento continuo delle politiche e delle procedure interne.

L'adozione di un sistema informatizzato per la gestione del whistleblowing può portare quindi portare a un miglioramento significativo nella gestione dei rischi, nella conformità normativa, nella cultura dell'Ente e nella reputazione complessiva dell'organizzazione.

Nell'ambito del **servizio di gestione delle segnalazioni di illeciti, noto come whistleblowing**, la valutazione conclusiva evidenzia che, nonostante il trattamento dati intrinseco rappresenti un rischio elevato per i diritti e le libertà dei soggetti coinvolti, le misure tecniche e organizzative attualmente impiegate, arricchite da procedure operative specifiche e obbligatorie per il personale addetto, risultano efficaci nel mitigare tali rischi. Di conseguenza, **il RISCHIO RESIDUALE è ridotto a un livello considerabile come BASSO.**

Questa valutazione sottolinea e propone nel piano d'azione ulteriori misure tecniche e organizzative che, una volta implementate e applicate correttamente, potranno contribuire a ridurre ancora più significativamente il rischio.

Nome del DPO/RPD

iSimply Srl (Dott. Enrico CAPIRONE)
Lungo Po Antonelli, 21 - 10153 Torino (TO)
Via Palestro, 45 - 10015 Ivrea (To)
e-mail dpo@isimply.it
telefono +39 0125 1899500

Parere del DPO/RPD sul trattamento dei dati nel servizio di segnalazione degli illeciti:

Alla luce dell'analisi condotta, si ritiene che il trattamento dei dati personali connesso all'utilizzo dell'applicativo per la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) possa essere lecitamente implementato, in quanto le misure tecniche e organizzative adottate risultano adeguate a garantire un livello di sicurezza conforme all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le procedure operative definite, unitamente alle istruzioni vincolanti impartite agli incaricati/autorizzati al trattamento, consentono un'efficace mitigazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, anche alla luce della natura particolarmente sensibile delle informazioni trattate nell'ambito del canale di segnalazione.

Resta ferma la necessità di assicurare un monitoraggio periodico del sistema e l'aggiornamento continuo delle misure di sicurezza in relazione all'evoluzione del rischio.

Richiesta del parere degli interessati

Non è stato chiesto il parere degli interessati.

Motivazione della mancata richiesta del parere degli interessati

Non si ritiene utile per questo trattamento di richiedere il parere degli interessati in quanto è un trattamento finalizzato a semplificare la comunicazione dei segnalanti di quelle segnalazioni che riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, attuato nel pieno rispetto della normativa e con modalità analoga a quanto già effettuato in numerosissimi contesti simili.

Contesto

Panoramica del trattamento

Quale è il trattamento in considerazione?

I dati personali trattati sono i seguenti:

- Dati di registrazione

Dati identificativi e di contatto del referente del Titolare che attiva il servizio di digital whistleblowing (RPCT).

- Categorie particolari di dati

Dati eventualmente contenuti nelle segnalazioni e in atti e documenti ad essa allegati.

- Dati relativi a condanne penali e reati

Dati eventualmente contenuti nella segnalazione e in atti e documenti ad essa allegati.

I dati personali sono trattati per la finalità di individuare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che possono consistere in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento?

Il titolare è responsabile giuridicamente dell'ottemperanza degli obblighi previsti dalla normativa, sia nazionale che internazionale, in materia di protezione dei dati personali. Nello specifico gli obblighi sono:

- trattamento dei dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

- divieto di trattamento dei dati ex art. 9 tranne nei casi di esenzione;
- informare correttamente e in maniera trasparente gli interessati;
- garantire il rispetto dei diritti degli interessati;
- adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, sin dalla fase della progettazione e per impostazione predefinita (privacy by design e by default), la tutela dei diritti dell'interessato e per garantire che i dati non siano persi, alterati, distrutti o comunque trattati illecitamente;
- vincolo al dovere di riservatezza dei dati, inteso come dovere di non usare, comunicare o diffondere i dati al di fuori del trattamento;
- fornire le istruzioni al responsabile del trattamento;
- tenere il registro dei trattamenti;
- fornire le istruzioni e formare il personale;
- documentare la violazione dei dati personali, notificarle al Garante e comunicarle agli interessati nei casi previsti;
- cooperare con l'autorità di controllo quando richiesto;
- redigere le valutazioni di impatto nei casi previsti;
- nominare il DPO.

Più in generale il Titolare del trattamento è soggetto alle seguenti norme di riferimento:

Norma	Titolo della fonte	Descrizione
Direttiva (UE) 2019/137	DIRETTIVA (UE) 2019/137 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione	Dispone in merito alla protezione delle persone che segnalano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato
D.Lgs. 24/2023	DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/137 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.	Dispone in merito alla protezione delle persone che segnalano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato
D.Lgs. 231/2001	DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.	Dispone in merito alla responsabilità amministrativa da reato
D.Lgs. 196/2003	Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE	Norma nazionale di riferimento per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
Direttiva (UE) 2016/680	Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine,	Norma UE (direttiva) di riferimento per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di

Norma	Titolo della fonte	Descrizione
	accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;	prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
D.Lgs. 51/2018	Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 – Attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";	Norma nazionale di adattamento della direttiva UE per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
DPR del 15/01/2018	Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia". <i>L'art. 57 del D.Lgs. 196/2013 è stato abrogato a decorrere dall'8 giugno 2019, dall'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 51/2018, ma ha ripreso vigenza dal 15 giugno 2019 fino al 31 dicembre 2019. NON PIU' IN VIGORE.</i>	Regolamento sulle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia.

Ci sono standard applicabili al trattamento?

L'utilizzo dei sistemi di segnalazioni whistleblowing viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 dell'RGPD:

1. liceità, quale rispetto della normativa: il trattamento di dati personali effettuato da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni sono investiti.
2. finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti: segnalazione degli illeciti, come la prevenzione, l'indagine o la rivelazione di attività illegali, non etiche o dannose all'interno dell'organizzazione garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati personali;
3. necessità, con esclusione di uso superfluo del servizio: i sistemi sono configurati per fare in modo che i dati personali raccolti siano limitati a quelli strettamente necessari per le finalità del trattamento che non siano utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati raccolti e siano conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Inoltre, ai sensi del Art. 32 del RGPD, per effettuare il trattamento devono essere adottate misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio, lo stesso articolo fissa alcuni principi fondamentali. In particolare, le misure di sicurezza devono essere approntate tenendo conto dei seguenti criteri:

1. lo stato dell'arte;
2. i costi di attuazione;
3. la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento e

4. il rischio di varia probabilità e gravità di compressione o violazione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche.

Le misure di sicurezza, devono essere adeguate, è imposta quindi un'obbligazione di mezzi (non di risultato), in modo che siano ragionevolmente soddisfacenti alla luce delle conoscenze e delle prassi.

Gli standard internazionali relativi alla sicurezza delle informazioni indicano che la sicurezza dei dati non riguarda solo l'aspetto informatico del trattamento, ma anche l'aspetto organizzativo, a coprire eventi quali la sottrazione o la perdita dei dati e ogni altro evento che possa non renderli disponibili e/o alterarli. Le misure di sicurezza, quindi devono garantire che:

- i dati possano essere consultati, modificati, divulgati o cancellati solo dalle persone autorizzate a farlo (e che tali persone agiscono solo nell'ambito dell'autorità che gli viene concessa);
- i dati trattati siano accurati e completi in relazione alle finalità per cui sono trattati;
- i dati rimangano accessibili e utilizzabili, cioè, in caso di perdita, modifica o distruzione accidentale, si deve essere in grado di recuperarli e prevenire danni alle persone interessate, predisponendo un opportuno piano di continuità operativa.

La predisposizione delle misure di sicurezza richiede che il titolare sia a conoscenza dell'architettura informatica, del luogo e dei supporti con cui sono trattati i dati personali, informazione senza le quali non è possibile definire e implementare misure adeguate.

Le misure di sicurezza si dividono in due categorie: misure organizzative e misure tecniche, che, sempre secondo l'art. 32, comprendono, tra le altre:

- misura tecnica
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- requisiti di sicurezza
 - b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel caso specifico, nel complesso, le misure tecniche ed organizzative che possono essere ritenute fondamentali sono:

- la crittografia dei dati personali in transito e a riposo;
- l'anonimizzazione (in taluni casi);
- l'utilizzo di autenticazione a due fattori per l'accesso al sistema;

- la definizione di ruoli e responsabilità per il trattamento dei dati personali;
- l'istruzione del personale sulle misure di sicurezza da adottare.

Valutazione: Accettabile

Quali sono i dati trattati?

I dati personali trattati sono i seguenti:

- Dati di registrazione

Dati identificativi e di contatto del referente del Titolare che attiva il servizio di digital whistleblowing (RPCT).

- Categorie particolari di dati

Dati eventualmente contenuti nelle segnalazioni e in atti e documenti ad essa allegati.

- Dati relativi a condanne penali e reati

Dati eventualmente contenuti nella segnalazione e in atti e documenti ad essa allegati.

Qual è il ciclo di vita del trattamento dei dati (descrizione funzionale)?

Il ciclo di vita del trattamento dei dati in una piattaforma dedicata alla gestione delle segnalazioni di illeciti, come una soluzione di whistleblowing, può essere descritto attraverso le seguenti fasi funzionali:

1. Attivazione della Piattaforma: questa fase iniziale comprende la messa in funzione del sistema e la sua preparazione per l'operatività. Coinvolge l'installazione del software, la verifica delle funzionalità tecniche e l'assunzione di tutte le misure preliminari di sicurezza dei dati.
2. Configurazione della Piattaforma: durante questa fase, la piattaforma viene configurata secondo le esigenze specifiche dell'organizzazione. Questo include l'impostazione dei permessi di accesso, la personalizzazione delle procedure di segnalazione e la definizione dei protocolli di sicurezza e privacy dei dati.
3. Fase d'Uso della Piattaforma: questo stadio rappresenta il periodo operativo effettivo della piattaforma, durante il quale i segnalanti possono caricare le loro segnalazioni e il ricevente preposto (RPCT) può accedervi. Comprende il trattamento attivo dei dati, come la raccolta, l'analisi e la gestione delle segnalazioni, oltre al mantenimento continuo della sicurezza e della protezione dei dati.
4. Fase di Dismissione della Piattaforma: al termine del contratto o alla scadenza degli obblighi legali per le finalità amministrative e contabili, si procede con la dismissione della piattaforma. Questa fase cruciale include la cancellazione sicura di tutti i dati trattati, in conformità con le normative sulla protezione dei dati e le migliori pratiche per prevenire accessi non autorizzati o il recupero dei dati cancellati. Si assicura così che le informazioni personali e sensibili siano definitivamente rimosse dal sistema e da eventuali backup.

Ciclo di Vita del Trattamento dei Dati

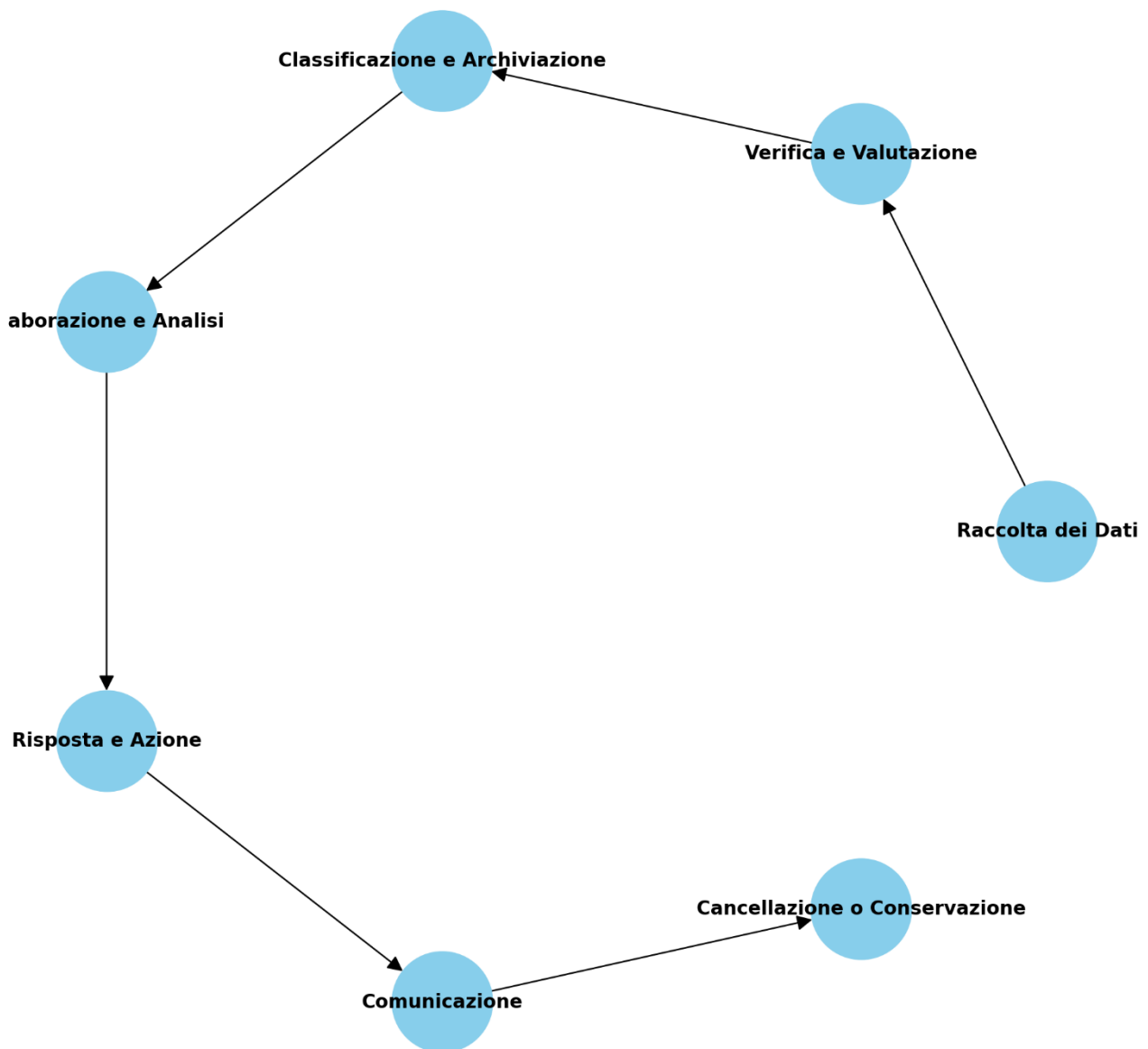


Ognuna di queste fasi richiede un'attenzione particolare alle normative vigenti sulla protezione dei dati, come il GDPR nell'Unione Europea, garantendo che il trattamento dei dati personali sia eseguito in maniera legale, corretta e trasparente, nel rispetto dei diritti degli interessati.

Durante la fase d'uso della piattaforma di segnalazione degli illeciti, il ciclo di vita dei dati attraversa diverse tappe cruciali per garantire una gestione efficace, sicura e conforme alle normative dei dati raccolti. Questo ciclo può essere descritto attraverso i seguenti passaggi:

1. Raccolta dei dati: i dati vengono raccolti quando i segnalanti inviano le loro segnalazioni attraverso la piattaforma. Questi dati possono includere informazioni personali, dettagli specifici dell'illecito segnalato, e potenzialmente dati sensibili o categorie particolari di dati personali.
2. Verifica e valutazione: le segnalazioni ricevute sono soggette a una prima verifica per determinare la loro credibilità e rilevanza. Successivamente, viene effettuata una valutazione preliminare per stabilire se la segnalazione richiede un'indagine approfondita.
3. Classificazione e archiviazione: i dati raccolti vengono classificati in base alla loro natura e urgenza. Successivamente, sono archiviati in modo sicuro all'interno del sistema, con accesso limitato ai soli utenti autorizzati e in conformità con le politiche di sicurezza dei dati.
4. Elaborazione e analisi: i dati sono analizzati per identificare modelli, rischi potenziali, e per supportare l'indagine sull'illecito segnalato. Questa fase può includere l'aggregazione di dati, l'analisi qualitativa o quantitativa e l'uso di strumenti di intelligence aziendale.
5. Risposta e azione: sulla base dell'analisi, l'organizzazione decide le azioni da intraprendere, che possono includere l'avvio di procedure interne, l'attuazione di misure correttive, o la segnalazione alle autorità competenti.
6. Comunicazione: l'organizzazione può decidere di comunicare l'esito delle indagini ai segnalanti (nel rispetto della loro richiesta di anonimato, se presente) e ad altre parti interessate, secondo le politiche e le procedure stabilite.
7. Cancellazione o conservazione a lungo termine: una volta concluso il processo di gestione della segnalazione, i dati possono essere cancellati in modo sicuro, se non sono più necessari, o conservati per un periodo di tempo definito in conformità con gli obblighi legali e le politiche interne. La conservazione a lungo termine deve garantire la protezione dei dati contro accessi non autorizzati o perdite.

Ciclo di Vita dei Dati nella Fase d'Uso della Piattaforma



Ogni fase di questo ciclo richiede attenzione costante alle misure di sicurezza dei dati, alla protezione della privacy e al rispetto delle normative applicabili, come il GDPR. L'obiettivo è garantire che i dati personali siano trattati in maniera etica, sicura e legale, preservando i diritti degli individui coinvolti.

Valutazione: Accettabile

Quali sono le risorse di supporto ai dati?

Le risorse che ospitano i dati oggetto del trattamento sono:

- I dispositivi utilizzati dal mittente e dai destinatari;
- le memorie dei server di memorizzazione dei dati;
- gli eventuali supporti di backup;

- le reti utilizzata per comunicare i dati;

Nello specifico il Software di whistleblowing professionale GlobalLeaks è basato su un'infrastruttura IaaS e SaaS privata basata su tecnologie:

- Dettaglio Hardware
- VMWARE (virtualizzazione)
- Debian Linux LTS (sistema operativo)
- VEEAM (backup)
- OPNSENSE (firewall)

Valutazione: Accettabile

Principi Fondamentali

Proporzionalità e necessità

Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi?

Gli scopi del trattamento dei dati personali per i servizi di gestione delle segnalazioni di illeciti sono specifici, espliciti e legittimi.

In particolare, gli scopi del trattamento sono i seguenti:

- inviare segnalazioni di illeciti da parte dei segnalanti agli organismi preposti a gestire tali segnalazioni;
- gestire le segnalazioni, ad esempio registrare l'avvenuta ricezione della segnalazione e gestire le fasi successive;
- garantire la sicurezza e la riservatezza delle segnalazioni.

Questi scopi sono **specifici**, in quanto sono chiaramente definiti e limitati.

Questo principio impedisce l'utilizzo improprio dei dati raccolti, assicurando che siano trattati solo per le finalità di segnalazione degli illeciti, come la prevenzione, l'indagine o la rivelazione di attività illegali, non etiche o dannose all'interno di un'organizzazione.

La specificità degli scopi aiuta a proteggere i diritti dei segnalanti e delle persone coinvolte nelle segnalazioni.

Sono **espliciti**, in quanto sono chiaramente comunicati ai segnalanti e ai destinatari dei dati personali.

Questo assicura trasparenza e consente ai soggetti dei dati di comprendere chiaramente per quali motivi le loro informazioni personali vengono raccolte e trattate.

La trasparenza è fondamentale per costruire fiducia nel sistema di whistleblowing e per incoraggiare le segnalazioni in buona fede.

Sono **legittimi**, in quanto sono conformi alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e alle normative di settore.

Il trattamento dei dati per scopi di whistleblowing si basa sulla necessità di rilevare e gestire le violazioni legali, etiche o regolamentari e di promuovere un ambiente di lavoro sicuro, etico e conforme alle leggi.

Nel caso specifico, D.Lgs. 24/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali rappresenta la base giuridica a fondamento delle liceità del trattamento.

In conclusione, definire scopi di trattamento specifici, espliciti e legittimi nel contesto del whistleblowing è essenziale per garantire che il sistema sia utilizzato in modo responsabile, etico e conforme alle leggi sulla protezione dei dati. Ciò contribuisce a proteggere le persone coinvolte, a promuovere la trasparenza e l'integrità organizzativa e a rafforzare la fiducia nell'uso dei sistemi di segnalazione degli illeciti.

Valutazione: Accettabile

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento?

Le basi legali per il trattamento dei dati personali sono fondamentali per garantire che tale trattamento sia conforme alla legge. Nel contesto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea, che è uno dei principali quadri normativi in materia, sono previste diverse basi legali che rendono lecito il trattamento dei dati personali. Queste basi legali possono essere applicate anche nel contesto di un sistema di whistleblowing, a seconda delle circostanze specifiche e degli obiettivi perseguiti. Le principali includono:

1. Consenso: il soggetto dei dati ha dato il proprio consenso esplicito al trattamento dei propri dati personali per una o più finalità specifiche. Nel contesto del whistleblowing, il consenso potrebbe essere applicabile in certe situazioni, ma spesso non è la base legale primaria, dato il contesto e la natura delle segnalazioni.
2. Obblighi legali: il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto. Questa base legale è spesso rilevante per il whistleblowing, in quanto le organizzazioni possono avere l'obbligo legale di gestire e indagare sulle segnalazioni di illeciti.
3. Protezione degli interessi vitali: il trattamento è necessario per proteggere gli interessi vitali del soggetto dei dati o di un'altra persona fisica. Questa base legale potrebbe essere applicata in situazioni estreme, dove le segnalazioni di illeciti riguardano minacce immediate alla sicurezza o alla vita delle persone.
4. Esecuzione di un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri conferiti al titolare del trattamento. Questo può essere applicabile a enti pubblici o organizzazioni che svolgono funzioni di interesse pubblico.
5. Interessi legittimi: il trattamento è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi, a meno che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali del soggetto dei dati che richiedono la protezione dei dati personali. Le organizzazioni possono basare il trattamento su questa base legale per il trattamento dei dati nel contesto del whistleblowing, purché tale trattamento non pregiudichi indebitamente i diritti dei soggetti dei dati.

La base giuridica prevalente per il trattamento dei dati personali nell'ambito dei sistemi di whistleblowing si fonda principalmente sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico, così come definito dagli articoli 6, paragrafo 1, lettera c), 9, paragrafo 2, lettera b), e articolo 10 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Questa base si manifesta

nell'adempimento di obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento, in conformità con quanto stabilito dal Decreto Legislativo 24/2023.

In particolare:

- l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR stabilisce che il trattamento è lecito se necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e ciò implica che, quando esiste un obbligo legale specifico che richiede il trattamento dei dati personali, tale trattamento diventa necessario e legittimo;
- l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del GDPR prevede eccezioni alla proibizione di trattare categorie particolari di dati personali (come quelli che rivelano origini razziali o etniche, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale), consentendone il trattamento se necessario per adempiere obblighi e esercitare specifici diritti del titolare del trattamento o dell'interessato nel campo del lavoro e della sicurezza sociale e della protezione sociale;
- l'articolo 10 del GDPR si riferisce al trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati o a misure di sicurezza connesse, stabilendo che tale trattamento deve essere regolato dalla legge dell'Unione o degli Stati membri.

Il D.Lgs. 24/2023, integrando il GDPR, fornisce il quadro normativo specifico per il trattamento dei dati nel contesto del whistleblowing, definendo gli obblighi legali e le condizioni sotto le quali tali dati possono essere trattati. Ciò assicura che il trattamento dei dati personali, comprese le segnalazioni di illeciti, sia condotto in maniera conforme ai principi di legalità, trasparenza e protezione dei diritti degli interessati.

I D.Lgs. 24/2024 e 231/2001 contemplano l'utilizzo dei dati anagrafici qualora la segnalazione effettuata sia circostanziata e ritenuta valida da parte di chi ha effettuato l'istruttoria, parallelamente, regolamentino tutte le tutele che devono essere garantite nei confronti del whistleblower dopo aver effettuato una segnalazione (i.e. mobbing, allontanamento, demansionamento, riduzioni di orario etc.).

Valutazione: Accettabile

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)?

In generale, i dati raccolti per il servizio whistleblowing sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati.

Per quanto riguarda la fase di attivazione della piattaforma

Per attivare il servizio, si richiedono esclusivamente i dati personali dell'utente che registra l'accesso (nome, cognome, ruolo, numero di telefono, e-mail professionale) e informazioni sull'ente di appartenenza (nome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA).

Per quanto riguarda la fase d'uso della piattaforma

Il software dedicato al whistleblowing elabora le segnalazioni utilizzando questionari avanzati, sviluppati in collaborazione con prestigiosi istituti di ricerca specializzati in

whistleblowing e anticorruzione, e conformemente alle direttive di Transparency International Italia, basandosi sulla normativa attuale.

Adottando il principio di "privacy by design", tutti gli strumenti impiegati, come il software GlobaLeaks, i log di sistema e i firewall, sono impostati per escludere la registrazione di qualsiasi dato che potrebbe compromettere la privacy o l'anonimato del segnalante, quali indirizzi IP, User Agents e altri metadati.

L'applicazione GlobaLeaks supporta l'uso del Tor Browser, permettendo un accesso anonimo che rispecchia le più recenti innovazioni tecnologiche in materia di protezione dell'identità online.

La raccolta dati si limita a quanto strettamente necessario per autenticare l'identità del whistleblower, garantendo che le segnalazioni siano fondate e responsabilizzando l'individuo rispetto alle informazioni condivise.

Valutazione: Accettabile

I dati sono esatti e aggiornati?

Nel caso servizio di segnalazione degli illeciti, la garanzia che i dati siano esatti e aggiornati è particolarmente importante, in quanto tali dati possono avere un impatto significativo sulla vita del destinatario.

Nel caso servizio di segnalazione degli illeciti il titolare del trattamento deve adottare misure organizzative per garantire l'esattezza e l'aggiornamento dei dati:

- Verifica dei dati al momento della raccolta: al momento della raccolta dei dati, il titolare del trattamento deve verificare che i dati siano corretti e completi;
- Protezione dei dati: il titolare del trattamento deve adottare misure per proteggere i dati da accessi non autorizzati o alterazioni, come per esempio protocolli di sicurezza per proteggere la trasmissione e la conservazione dei dati.

Adottando queste misure, il titolare del trattamento può contribuire a garantire che i dati raccolti per i servizi di whistleblowing siano esatti e aggiornati, in conformità al GDPR.

Comunque, l'aggiornamento dei dati è a cura degli utenti stessi che si sono registrati attraverso l'accesso alla propria area riservata.

Non appena vengono modificati i dati di contatto all'interno della piattaforma, questi diventano i dati di contatto ufficiali a cui sono inviate le comunicazioni relative a ogni tipo di aggiornamento.

Valutazione: Accettabile

Qual è il periodo di conservazione dei dati?

Il periodo di conservazione predefinito per i dati relativi alle segnalazioni è di 12 mesi. Questo intervallo può essere esteso fino a 24 mesi su decisione esplicita dell'ente ricevente, che ha la possibilità di prorogare la scadenza per le singole segnalazioni, secondo necessità. Tale proroga può essere applicata più volte dal soggetto ricevente, assicurando così una flessibilità nella gestione delle segnalazioni in base alle specifiche esigenze investigative. Al

termine del periodo di conservazione stabilito, le segnalazioni vengono automaticamente eliminate in modo sicuro.

Inoltre, i dati dalla piattaforma vengono cancellati 15 giorni dopo la sua disattivazione, a patto che non ci siano segnalazioni ancora in fase di trattamento al momento della disattivazione. Questo approccio garantisce che tutte le segnalazioni aperte siano adeguatamente gestite prima della cancellazione definitiva della piattaforma.

Valutazione: Accettabile

Misure a tutela dei diritti degli interessati

Come sono informati del trattamento gli interessati?

L'interessato deve essere informato del trattamento dei suoi dati personali in modo trasparente e comprensibile.

L'informativa deve essere fornita al momento della raccolta dei dati o, se i dati sono raccolti da altre fonti, entro un mese dalla raccolta.

L'informativa deve includere le seguenti informazioni:

- l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali trattati;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali possono essere comunicati;
- il periodo di conservazione dei dati personali;
- i diritti dell'interessato, in particolare il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati, di opposizione al trattamento e di reclamo all'autorità di controllo.

Nel caso del servizio di gestione delle segnalazioni l'informativa è fornita:

- al termine della compilazione del questionario che si conclude con una schermata che indicato dove è reperibile l'informativa privacy completa;
- tramite un link presente sul sito web del titolare del trattamento.

Valutazione: Accettabile

Ove applicabile: come si ottiene il consenso degli interessati?

Il consenso dell'interessato è richiesto in specifiche circostanze delineate dal D.Lgs. 24/2023. Tale consenso diventa necessario solo quando si debba rivelare l'identità del segnalante a individui al di fuori del gruppo autorizzato a ricevere o gestire le segnalazioni, come specificato nel comma 2 dell'articolo 12, o nel contesto di un procedimento giudiziario. In quest'ultimo caso, la richiesta di consenso si rende indispensabile qualora l'accusa si basi, interamente o parzialmente, sulla segnalazione e l'identificazione del segnalante sia essenziale per consentire la difesa dell'accusato, come indicato nel comma 5 dello stesso articolo.

Per ottenere il consenso degli interessati in queste situazioni, è fondamentale adottare un approccio chiaro e trasparente. L'interessato deve essere informato in maniera dettagliata sui motivi specifici per cui si richiede la divulgazione della sua identità, sui potenziali destinatari di tale informazione e sulle conseguenze della sua decisione di concedere o negare il consenso. Questo processo deve garantire che l'interessato abbia a disposizione tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole e che il suo consenso sia espresso liberamente, specifico per quella situazione e inequivocabile.

Valutazione: Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritto di accesso?

Nel contesto del whistleblowing, il diritto di accesso consente agli interessati di richiedere e ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che li riguardano e, in caso affermativo, di accedere a tali dati. Questo diritto è garantito dall'**articolo 15 del Regolamento UE 2016/679**. Ecco come gli interessati possono esercitarlo:

1. **Presentazione della richiesta:** l'interessato deve inviare una richiesta formale al titolare del trattamento dei dati. Questa richiesta può solitamente essere fatta per iscritto, via e-mail o tramite qualsiasi altro mezzo previsto dall'organizzazione che gestisce il sistema di whistleblowing. È importante che la richiesta specifichi chiaramente che si tratta di un'esercitazione del diritto di accesso secondo il GDPR.
2. **Identificazione:** l'organizzazione può richiedere la verifica dell'identità dell'interessato per prevenire l'accesso non autorizzato ai dati personali. Questo passaggio è fondamentale per proteggere la privacy e la sicurezza dei dati.
3. **Risposta del titolare del trattamento:** il titolare del trattamento deve fornire una risposta alla richiesta senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della richiesta. La risposta dovrebbe includere tutte le informazioni richieste, come la conferma dell'esistenza del trattamento dei dati personali, le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, e i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati.
4. **Accesso ai dati:** se in corso il trattamento dei dati personali dell'interessato, il titolare del trattamento deve fornire una copia dei dati oggetto di trattamento. Per le copie successive richieste dall'interessato, l'organizzazione può addebitare un costo ragionevole basato sui costi amministrativi.
5. **Informazioni aggiuntive:** la risposta dovrebbe anche includere informazioni sui diritti dell'interessato di rettificare o cancellare i dati personali, limitare il trattamento, opporsi al trattamento, e il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di controllo.
6. **Ricorso:** se l'interessato non è soddisfatto della risposta ricevuta o se la richiesta viene negata senza una motivazione valida, ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di protezione dei dati competente.

Le organizzazioni dovrebbero avere procedure chiare e facilmente accessibili per permettere agli interessati di esercitare i loro diritti, compreso il diritto di accesso. È fondamentale che queste procedure siano progettate tenendo conto della necessità di

proteggere l'anonimato dei segnalanti e la confidenzialità delle informazioni nel contesto del whistleblowing.

Il diritto è in ogni caso esercitabile nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Valutazione: Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritto alla portabilità dei dati?

Nel contesto del whistleblowing, l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati da parte degli interessati, come definito dall'**articolo 20 del Regolamento UE 2016/679**, può presentare delle particolarità. Il diritto alla portabilità consente agli individui di ricevere i dati personali che li riguardano, forniti a un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti.

Tuttavia, nel caso specifico del whistleblowing, alcuni fattori possono limitare l'applicabilità di questo diritto:

1. Natura dei dati: il diritto alla portabilità si applica ai dati personali che un interessato ha fornito attivamente e consapevolmente o tramite l'uso di un servizio. Le segnalazioni di whistleblowing spesso contengono informazioni che vanno oltre i dati personali forniti volontariamente dall'interessato, includendo valutazioni, giudizi, o altre informazioni elaborate nel corso dell'istruttoria.
2. Base giuridica: il diritto alla portabilità dei dati si applica principalmente nei casi in cui il trattamento si basa sul consenso dell'interessato (articolo 6(1)(a)) o su un contratto (articolo 6(1)(b)). Nel whistleblowing, il trattamento dei dati è spesso giustificato dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o dall'adempimento di un obbligo legale (articolo 6(1)(c)), situazioni in cui il diritto alla portabilità può non essere direttamente applicabile.
3. Confidenzialità e protezione degli Interessati: considerando la natura sensibile delle segnalazioni di whistleblowing e la necessità di proteggere sia i segnalanti che le persone segnalate, l'applicazione del diritto alla portabilità dei dati deve essere valutata attentamente per non compromettere misure di riservatezza e anonimato.

Pertanto, sebbene il GDPR preveda il diritto alla portabilità dei dati, nel contesto del whistleblowing la sua applicazione deve essere analizzata caso per caso, valutando la base giuridica del trattamento, la natura dei dati trattati, e la necessità di bilanciare tale diritto con la protezione degli interessi coinvolti. In molte situazioni specifiche di whistleblowing, questo diritto potrebbe non essere esercitabile nello stesso modo in cui lo sarebbe per altri tipi di trattamento dati.

Il diritto è in ogni caso esercitabile nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Valutazione: Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritto di rettifica?

Nel contesto del whistleblowing, il diritto di rettifica, garantito dall'**articolo 16 del Regolamento UE 2016/679**, consente agli interessati di ottenere dal titolare del trattamento la correzione di dati inesatti che li riguardano senza ingiustificato ritardo. Questo diritto è fondamentale per assicurare l'accuratezza delle informazioni trattate e proteggere l'integrità dei dati personali.

Per esercitare il diritto di rettifica nel caso specifico del whistleblowing, gli interessati possono seguire questi passi:

1. Identificazione del titolare del trattamento: l'interessato deve identificare chi è il titolare del trattamento dei dati all'interno dell'organizzazione che gestisce il sistema di whistleblowing. Questa informazione è solitamente disponibile nella politica sulla privacy o nel documento informativo fornito al momento della raccolta dei dati.
2. richiesta formale: l'interessato dovrebbe inviare una richiesta formale di rettifica al titolare del trattamento. La richiesta può essere redatta in forma scritta o elettronica, specificando quali dati si ritengono inaccurati o incompleti e fornendo le correzioni o gli aggiornamenti necessari.
3. Fornire prove: se possibile, l'interessato dovrebbe allegare alla richiesta qualsiasi documento o prova che supporti la necessità di rettifica dei dati.
4. Tempistiche di risposta: il titolare del trattamento deve agire sulla richiesta di rettifica senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro un mese dalla ricezione della richiesta. Questo termine può essere prorogato di due mesi in casi di particolare complessità, ma il titolare del trattamento deve informare l'interessato del ritardo e dei motivi dello stesso entro un mese dalla ricezione della richiesta.
5. notifica delle modifiche: una volta effettuate le rettifiche, il titolare del trattamento dovrebbe notificare all'interessato che le modifiche sono state apportate. Se i dati inesatti sono stati condivisi con terze parti, il titolare del trattamento dovrebbe anche informare queste parti delle correzioni effettuate, a meno che ciò non si riveli impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato.
6. ricorso: se la richiesta di rettifica viene negata o non adeguatamente soddisfatta, l'interessato ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo competente o di adire le vie legali.

È importante che le organizzazioni che implementano sistemi di whistleblowing stabiliscano procedure chiare e accessibili per consentire agli interessati di esercitare i loro diritti, inclusi quelli di rettifica, assicurando al contempo la protezione dei segnalanti e il rispetto delle normative sulla privacy.

Il diritto è in ogni caso esercitabile nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Valutazione: Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritto di cancellazione (diritto all'oblio)?

Nel contesto del whistleblowing, il diritto alla cancellazione, noto anche come diritto all'oblio, consente agli interessati di richiedere la rimozione dei loro dati personali dal sistema di trattamento del titolare, in determinate circostanze. Questo diritto è garantito

dall'**articolo 17 del Regolamento 2016/679**. Di seguito viene illustrato come gli interessati possono esercitarlo:

1. Invio della richiesta: l'interessato deve presentare una richiesta formale di cancellazione dei propri dati personali al titolare del trattamento. La richiesta può essere inviata tramite i canali comunicativi previsti dall'organizzazione, quali e-mail, piattaforme online dedicate o attraverso moduli specifici.
2. Verifica dell'identità: al fine di prevenire eliminazioni errate o fraudolente, il titolare del trattamento può richiedere all'interessato di fornire una prova della propria identità. Questo passo è cruciale per assicurare che la richiesta di cancellazione provenga effettivamente dall'interessato cui si riferiscono i dati.
3. Valutazione della richiesta: il titolare del trattamento deve valutare la richiesta di cancellazione tenendo conto delle basi legali per il trattamento dei dati e delle eccezioni previste dal GDPR. In particolare, il diritto alla cancellazione non è assoluto e può essere limitato da necessità quali l'adempimento di obblighi legali o l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e informazione.
4. Risposta dell'organizzazione: il titolare del trattamento è tenuto a rispondere senza ingiustificato ritardo, solitamente entro un mese dalla ricezione della richiesta. Se la richiesta di cancellazione viene accettata, il titolare deve procedere con la rimozione dei dati personali e, ove possibile, notificare la cancellazione a eventuali terze parti che hanno ricevuto i dati.
5. Comunicazione ai terzi: se i dati personali sono stati divulgati a terzi, il titolare del trattamento deve informare tali terzi della richiesta di cancellazione, a meno che ciò non si riveli impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato.
6. Ricorso: qualora l'interessato non sia soddisfatto della gestione della sua richiesta da parte del titolare del trattamento o se la richiesta viene negata, ha il diritto di presentare un reclamo presso l'autorità di controllo competente e/o adire le vie legali.

È importante notare che, nel contesto del whistleblowing, il diritto alla cancellazione deve essere bilanciato con altri interessi legittimi, come la necessità di condurre indagini sugli illeciti segnalati o di conservare i dati per motivi di accountability e conformità legale. Pertanto, l'applicabilità del diritto alla cancellazione può variare a seconda delle circostanze specifiche del trattamento e delle normative applicabili.

Il diritto è in ogni caso esercitabile nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Valutazione: Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritto di limitazione?

Nel contesto del whistleblowing, il diritto di limitazione del trattamento consente agli interessati di richiedere la sospensione del trattamento dei propri dati personali in determinate circostanze. Questo diritto è previsto dall'**articolo 18 del Regolamento 2016/679**. Di seguito viene illustrato come gli interessati possono esercitarlo:

1. Presentazione della richiesta: l'interessato deve inoltrare una richiesta formale al titolare del trattamento, specificando che si intende esercitare il diritto di limitazione secondo il GDPR. La richiesta può essere fatta attraverso i canali predisposti dall'organizzazione, come e-mail, piattaforme online, o moduli dedicati.
2. Condizioni per la limitazione: l'interessato deve indicare le specifiche circostanze che giustificano la limitazione del trattamento, come previsto dall'articolo 18 del GDPR. Queste includono situazioni in cui:
 - l'accuratezza dei dati personali è contestata dall'interessato, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'accuratezza di tali dati;
 - il trattamento è illecito, e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali, richiedendo invece la limitazione del loro uso;
 - il titolare del trattamento non ha più bisogno dei dati personali ai fini del trattamento, ma sono richiesti dall'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - l'interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica relativa all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
3. Valutazione e risposta: il titolare del trattamento deve valutare la richiesta e rispondere senza ingiustificato ritardo, di norma entro un mese. Se accetta la richiesta di limitazione, il trattamento dei dati personali dell'interessato sarà limitato al solo immagazzinamento, a meno che non si dia il consenso dell'interessato a ulteriori trattamenti o per la tutela di diritti legali o per proteggere i diritti di un'altra persona fisica o giuridica.
4. Notifica di limitazione: qualora il titolare del trattamento abbia limitato il trattamento di dati personali, deve informare l'interessato prima di revocare tale limitazione.
5. Ricorso: se l'interessato non è soddisfatto della decisione del titolare del trattamento o se la richiesta di limitazione viene negata, ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo e/o adire le vie legali.

L'implementazione di procedure chiare per l'esercizio del diritto di limitazione del trattamento è fondamentale nelle organizzazioni che gestiscono segnalazioni di whistleblowing, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli interessati, pur mantenendo l'integrità delle indagini sugli illeciti segnalati.

Il diritto è in ogni caso esercitabile nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Valutazione: Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritto di opposizione?

Nel contesto del whistleblowing, il diritto di opposizione consente agli interessati di opporsi al trattamento dei loro dati personali quando questo è basato su determinate basi legali, comprese quelle relative all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o all'esercizio di pubblici poteri. Questo diritto è previsto dall'**articolo 21 del Regolamento UE 2016/679**. Di seguito viene illustrato come gli interessati possono esercitarlo:

1. Invio della richiesta: l'interessato deve formulare una richiesta formale di opposizione al titolare del trattamento, specificando che desidera esercitare il proprio diritto di opposizione secondo quanto stabilito dall'articolo 21 del GDPR. La richiesta può essere inviata tramite i mezzi predisposti dall'organizzazione, come e-mail, form online o altri canali di comunicazione.
2. Motivazione della richiesta: è importante che l'interessato fornisca una motivazione specifica per la sua opposizione al trattamento dei dati personali. Nel contesto del whistleblowing, l'opposizione potrebbe essere basata sulla particolare situazione dell'interessato che giustifica la richiesta di interrompere il trattamento.
3. Valutazione da parte del titolare del trattamento: una volta ricevuta la richiesta, il titolare del trattamento deve valutare se i motivi dell'interessato prevalgono sui legittimi motivi del titolare per proseguire il trattamento. Se il trattamento dei dati era diretto al marketing, l'opposizione deve essere accolta senza eccezioni.
4. Risposta all'interessato: Il titolare del trattamento deve comunicare all'interessato la propria decisione senza ingiustificato ritardo, generalmente entro un mese dalla ricezione della richiesta. Se il titolare del trattamento decide di accogliere l'opposizione, il trattamento dei dati personali in questione dovrà cessare immediatamente.
5. Ricorso: qualora l'interessato non sia soddisfatto della risposta o se la sua richiesta viene negata, ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di protezione dati competente e/o di adire le vie legali.

Nel contesto specifico del whistleblowing, l'esercizio del diritto di opposizione può presentare delle problematiche, soprattutto quando il trattamento dei dati è necessario per adempiere a obblighi legali, per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Tuttavia, le organizzazioni devono garantire che i diritti degli interessati siano rispettati e che esistano procedure chiare e accessibili per la loro esercitazione.

Il diritto è in ogni caso esercitabile nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Valutazione: Accettabile

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti?

PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

Il Titolare assicura agli interessati l'esercizio dei propri diritti, in particolare quelli

- di accesso ai dati personali conservati presso il Titolare;
- di opporsi al trattamento dei dati;
- di chiedere una copia dei dati;
- di chiedere la cancellazione dei dati;
- di ottenere il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Come già riportato, gli interessati possono esercitare in rari casi il diritto di aggiornamento, rettificazione in considerazione della natura del trattamento.

La risposta ad una richiesta di accesso può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato ed ove non siano lesi i diritti e le libertà altrui.

Gli interessati possono trasmettere le proprie richieste mediante la compilazione di un modulo predisposto dal Titolare e messo a disposizione sul sito internet istituzionale, da inviarsi via e-mail all'indirizzo indicato nel modulo.

Il Titolare fornisce all'interessato le informazioni richieste senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Se necessario, tale termine può essere prorogato di due mesi ove la richiesta sia trasmessa senza l'utilizzo del modulo sopra indicato e ciò abbia reso necessari tempi lunghi di lavorazione della domanda o in conseguenza della complessità o del numero delle richieste. Il Titolare informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

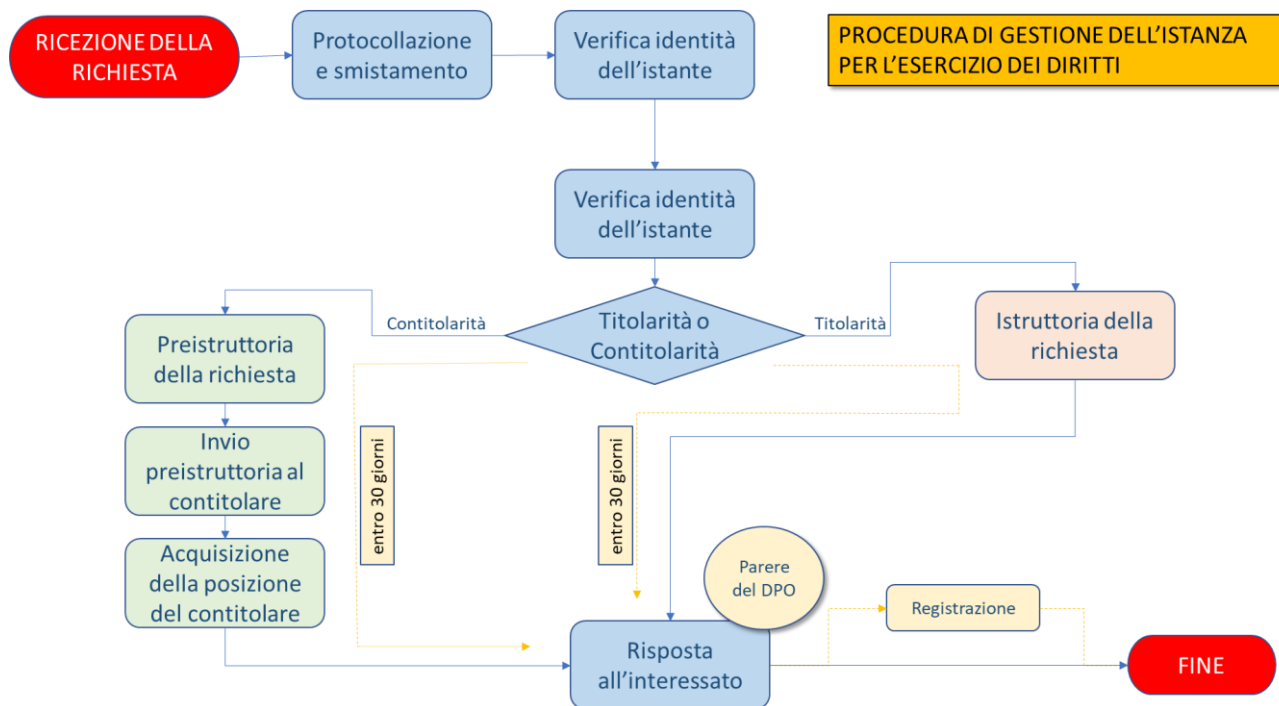
Ove il Titolare di trattamento, non fosse in grado di identificare i dati personali oggetto della richiesta dell'interessato o non avesse certezza del fatto che i dati oggetto della richiesta sono propri dell'interessato, ne informa l'interessato, chiedendo di fornire ulteriori informazioni. In tali casi, il termine per la risposta decorre dal momento della risposta dell'interessato alla richiesta di integrazione.

L'interessato ha il diritto di presentare reclamo al Data Protection Officer designato e/o al Garante per la Tutela dei dati personali.

TABELLA SINTESI ESERCIZIO DIRITTI CONCRETAMENTE ESERCITABILI	
Diritto	Regolamento UE 2016/679
Diritto di accesso	Esercitabile
Diritto alla portabilità	Solo in alcuni specifici casi
Diritto di rettifica	Esercitabile
Diritti di cancellazione (oblio)	Esercitabile
Diritto di limitazione	Esercitabile
Diritto di opposizione	Esercitabile

FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Il flusso di gestione di una richiesta di esercizio dei diritti è di seguito rappresentato:



Valutazione: Accettabile

Gli obblighi dei responsabili del trattamento sono definiti con chiarezza e disciplinati da un contratto?

Nel caso si riveli necessario fare ricorso ad un responsabile esterno del trattamento, gli obblighi dei responsabili del trattamento sono definiti con chiarezza e disciplinati con atto di nomina (contratto) ai sensi e per gli effetti del art. 28 Reg. UE 2016/679.

Ogni contratto definisce la tipologia del trattamento e dati trattati e con riferimento agli obblighi inerenti al mandato del Responsabile lo impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni di legge contenute nel Reg.to Europeo 2016/679. Il contratto definisce dello specifico:

- i termini relativi al trattamento dei dati;
- le modalità di comunicazione di dati;
- le misure per garantire l'affidabilità del trattamento e la non divulgazione dei dati;
- le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento;
- la catena delle responsabilità;
- i diritti degli interessati;
- le modalità di gestione delle eventuali violazioni dei dati personali;
- la collaborazione richiesta per l'effettuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali;

- le modalità operative per la cancellazione o la restituzione dei dati;
- il diritto di audit del titolare nei confronti del responsabile;
- le modalità per un eventuale trasferimento di dati personali da parte del Responsabile nei confronti di un sub-responsabile;
- l'impegno all'adozione e rispetto di codici di condotta e certificazioni;
- una serie di condizioni generali.

Nello specifico non è stato nominato alcun Responsabile del trattamento, in quanto tutte le operazioni relative al trattamento dei dati sono effettuate da personale interno.

Valutazione: Accettabile

In caso di trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea, i dati godono di una protezione equivalente?

I dati non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Valutazione: Accettabile

Rischi

Misure esistenti o pianificate

Misura		Situazione in essere	Azione di miglioramento
1	Procedure per la gestione del whistleblowing	Adeguate	Nessuna
		Sono presenti procedure operative per la gestione del whistleblowing	
2	Registro dei trattamenti	Adeguate	Nessuna
		Il trattamento è stato inserito nel registro dei trattamenti.	
3	Informativa	Adeguate	Nessuna
		È presente un'informativa ed è pubblicata sul sito dell'ente	
4	Esercizio dei diritti degli interessati	Non adeguata	Da implementare
		Non è stata definita una procedura per la gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati	È necessario approvare la procedura per la gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati e renderla disponibile agli interessati.
5	Tracciabilità	Adeguate	Nessuna
		L'applicativo GlobaLeaks implementa un sistema di audit log sicuro e privacy preserving atto a registrare le attività effettuate dagli utenti e dal sistema in compatibilità con la massima confidenzialità richiesta dal processo di whistleblowing. I log delle attività del segnalante sono privi delle informazioni identificative dei segnalanti quali indirizzi IP e User Agent. I log degli accessi degli amministratori di sistema vengono registrati tramite moduli syslog e registri remoti centralizzati. Nel rispetto del principio di privacy by design tutti i dispositivi utilizzati quali applicativo GlobaLeaks, log di sistema e firewall sono configurati per non registrare alcun tipo di log di informazioni lesive della privacy e dell'anonimato del segnalante quali per esempio indirizzi IP, User Agents e altri Metadata. L'applicativo GlobaLeaks vede abilitata la possibilità di navigazione tramite Tor Browser per finalità accesso anonimo con garanzie al passo con lo stato dell'arte della ricerca tecnologica in materia. In ogni caso i dati raccolti sono limitati al riconoscimento del whistleblower affinché quanto da lui denunciato sia reale e ci sia un'assunzione di responsabilità rispetto a quanto denunciato.	
6	Archiviazione	Adeguate	Nessuna
		L'applicativo GlobaLeaks implementa un database SQLite integrato acceduto tramite ORM. Le configurazioni effettuate sono tali da garantire elevate garanzie di sicurezza grazie al completo controllo da parte dell'applicativo delle funzionalità sicurezza del database e delle policy di data retention e cancellazione sicura. La Policy di data retention è di default delle segnalazioni di 12 mesi,	

Misura	Situazione in essere	Azione di miglioramento
	prorogabili al doppio sulle singole segnalazioni per scelta precisa del soggetto ricevente, con cancellazione automatica sicura delle segnalazioni scadute. La proroga della scadenza può essere fatta dal soggetto ricevente più volte. Cancellazione della piattaforma 15 giorni dopo la disattivazione del servizio, a condizione che non esistano segnalazioni aperte sulla piattaforma.	
7	Minimizzazione dei dati	Adeguata
	Per la registrazione e attivazione del servizio sono richiesti unicamente i seguenti dati: Nome, Cognome, Ruolo, Telefono, E-mail di ruolo dell'utente che effettua la registrazione e i dati relativi all'ente (nome, indirizzo, CF e PI). Il software di whistleblowing raccoglie segnalazioni secondo i migliori questionari predisposti in ambito di whistleblowing in collaborazione con importanti enti di ricerca in materia di whistleblowing e anticorruzione e messi a punto da Transparency International Italia in relazione alla normativa vigente in materia.	
8	Manutenzione	Adeguata
	È prevista manutenzione periodica correttiva, evolutiva e con finalità di miglioria continua in materia di sicurezza. Per i server applicativi virtuali che realizzano il servizio di whistleblowing è prevista una modalità di manutenzione accessibile al solo personale Whistleblowing Solutions attraverso cui svolgere le modifiche al sistema installare gli aggiornamenti previsti. Per i sistemi che compongono l'infrastruttura fisica, di backup e firewall è prevista una modalità di manutenzione accessibile al solo personale Whistleblowing Solutions e del relativo fornitore SaaS attraverso cui svolgere le modifiche al sistema installare gli aggiornamenti previsti.	
9	Gestione dei terzi che accedono ai dati (contratto con il responsabile del trattamento)	Adeguata
	Gli accordi contrattuali sono definiti con le seguenti società: • Whistleblowing Solutions in qualità di Responsabile del trattamento • Seeweb in qualità di Sub-Responsabile del trattamento nominato da Whistleblowing Solutions • Transparency International Italia in qualità di Sub-Responsabile del trattamento nominata da Whistleblowing Solutions	
10	Anonimizzazione	Adeguata
	L'anonimato degli utenti è protetto mediante la tecnologia Tor. L'intera applicazione ritiene di evitare la registrazione di metadati sensibili che potrebbero portare all'identificazione degli informatori.	
11	Politica di tutela della privacy	Adeguata
	L'ufficio ha implementato un'organizzazione interna pienamente idonea a garantire l'adeguatezza della protezione dei dati personali sono state adeguatamente formalizzate le nomine e le istruzioni dei i soggetti interni autorizzati ad effettuare il trattamento dei dati personali.	
12	Formazione continua	Non adeguata
		Da implementare

Misura		Situazione in essere	Azione di miglioramento
		L'ufficio non ha ancora implementato un programma di formazione continua per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.	Definire e implementare un programma di formazione continua per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.
13	Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali	Adeguata	Nessuna
		Sono state approvate e messe in atto una procedura e un'organizzazione operativa per rilevare le eventuali violazioni dei dati personali e gestire gli eventi che possono influire sulle libertà e sulla riservatezza degli interessati e per segnalare se del caso al Garante della protezione dei dati personali la violazione e nel caso allegare la procedura in uso e gli di adozione. Whistleblowing Solutions ha definito una procedura per la gestione delle violazioni dei dati personali.	
14	Vigilanza sulla protezione dei dati	Adeguata	Nessuna
		Il DPO/RPD ha effettuato un audit iniziale finalizzato a verificare che siano state correttamente attuate le misure tecniche ed organizzative per garantire adeguata protezione dei dati personali e sono programmati audit periodici.	
15	Lotta contro il malware	Adeguata	Nessuna
		Sui pc client sono presenti ed aggiornati gli applicativi di security (antivirus anti-malware ransomware etc..) e i sistemi operativi sono aggiornati. Tutti i computer del personale di Whistleblowing e dei sub-responsabili nominati eseguono firewall e antivirus come da policy aziendale ed il personale riceve continua e aggiornata formazione al passo con lo stato dell'arte in materia di lotta contro il malware. Parimenti le utenze del servizio di whistleblowing vengono sensibilizzate sulla tematica tramite formazione diretta o documentazione online.	
16	Certificazioni sulla sicurezza delle informazioni	Adeguata	Nessuna
		• ISO27001 "Erogazione di Servizi SaaS di Whistleblowing Digitale su base GlobaLeaks" • ISO27017 controlli di sicurezza sulle informazioni basati sulla per i servizi Cloud • ISO27018 per la protezione dei dati personali nei servizi Public Cloud • Qualifica AGID • Certificazione CSA Star	
17	Prevenzione delle fonti di rischio	Adeguata	Nessuna
		È stata effettuata una valutazione dei rischi che ha preso in considerazione tutti i possibili accadimenti valutandone l'adeguatezza delle misure di mitigazione dei rischi messe in atto	
18	Gestione dei rischi	Non adeguata	Da implementare
		Non è ancora stato definito un adeguato piano di business continuity al fine di aumentare la capacità di continuare a disporre del servizio a livelli predefiniti accettabili a seguito di un incidente.	È consigliabile definire un piano di business continuity al fine di aumentare la capacità di continuare a disporre del servizio a livelli predefiniti accettabili a seguito di un incidente.
19	Crittografia	Adeguata	Nessuna
		Il servizio adotta adeguate misure di cifratura di per quanto riguarda la trasmissione sia per quanto riguarda la memorizzazione dei dati.	

Misura	Situazione in essere	Azione di miglioramento
	L'applicativo GlobaLeaks implementa uno specifico protocollo crittografico realizzato per applicazioni di whistleblowing in collaborazione con l'Open Technology Fund di Washington. Ogni informazione scambiata viene protetta in transito da protocollo TLS 1.2= con SSL Labs rating A=. Ogni informazione circa le segnalazioni e i relativi metadati registrata dal sistema viene protetta con chiave asimmetrica personale e protocollo a curve ellittiche per ciascun utente avente accesso al sistema e ai dati delle segnalazioni. Nessun dato viene salvato in chiaro su supporto fisico in nessuna delle fasi di caricamento Il sistema è installato su sistema operativo Linux su cui è attiva Full Disk Encryption (FDE) a garanzia di maggiore tutela dei sistemi integralmente cifrati in condizione di fermo e in condizione di backup remoto. Protocollo crittografico: https://docs.globaleaks.org/en/main/security/EncryptionProtocol.html	
20	Controllo degli accessi logici	Adeguata
	L'accesso applicativo è consentito ad ogni utilizzatore autorizzato tramite credenziali di autenticazione personali. Il sistema implementa policy password sicura e vieta il riutilizzo di precedenti password. Il sistema implementa protocollo di autenticazione a due fattori con protocollo TOTP secondo standard RFC 6238. Gli accessi privilegiati alle risorse amministrative sono protetti tramite accesso mediato via VPN.	
21	Gestione postazioni	Adeguata
	Le postazioni o altri dispositivi, che consentono di accedere alle immagini, sono dotati di adeguati controlli logici di accesso per garantire che le persone che li utilizzano siano solo quelle autorizzate formalmente a effettuare i trattamenti.	
22	Sicurezza dei canali informatici	Adeguata
	Tutte le connessioni sono protette tramite protocollo TLS 1.2= Le connessioni amministrative privilegiate sono mediate tramite accesso VPN e connessioni con protocollo SSH.	
23	Sicurezza dell'hardware	Adeguata
	I datacenter del fornitore IaaS dispongono di un'infrastruttura dotata di controllo degli accessi, procedure di monitoraggio 7:24 e videosorveglianza tramite telecamere a circuito chiuso, in aggiunta al sistema di allarme e barriere fisiche presidiate 7:24. I datacenter del fornitore IaaS sono certificati ISO27001	
24	Sicurezza dell'applicazione web	Adeguata
	Applicazioni Web implementata in aderenza alle Linee Guida di Sicurezza OWASP	
25	Vulnerabilità	Adeguata

Misura	Situazione in essere	Azione di miglioramento
	L'applicativo GlobaLeaks e la relativa metodologia di fornitura SaaS sono periodicamente soggetti ad audit di sicurezza indipendenti di ampio respiro su base almeno annuale e tutti i report vengono pubblicati per finalità di peer review. A questi si aggiunge la peer review indipendente realizzata dalla crescente comunità di stakeholder composta da un crescente numero di società quotate, fornitori e utilizzatori istituzionali che su base regolare commissionano audit indipendenti che vengono forniti al progetto privatamente. Audit di sicurezza: https://docs.globaleaks.org/en/main/security/PenetrationTests.html	
26	Backup	Adeguate
	I sistemi sono soggetti a backup remoto giornaliero con policy di data retention di 7 giorni necessari per finalità di disaster recovery.	

Valutazione del sistema per la gestione delle segnalazioni di illeciti

Accesso illegittimo ai dati

Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Comunicazione dei dati non autorizzata, diffusione dei dati non autorizzata

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Malware, hacker, cancellazione involontaria, furto del dispositivo.

Quali sono le fonti di rischio?

Fonte umana esterna, fonte umana interna

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare l'impatto (danno)?

Procedure per il trattamento del whistleblowing, Registro dei trattamenti, Informativa, Tracciabilità, Archiviazione, Minimizzazione dei dati, Manutenzione, Gestione dei terzi che accedono ai dati (contratto con il responsabile del trattamento), Anonimizzazione, Politica di tutela della privacy, Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali, Vigilanza sulla protezione dei dati, Lotta contro il malware, Certificazioni sulla sicurezza delle informazioni, Prevenzione delle fonti di rischio, Crittografia, Controllo degli accessi logici, Gestione postazioni, Sicurezza dei canali informatici, Sicurezza dell'hardware, Sicurezza dell'applicazione web, Vulnerabilità,

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare la probabilità?

Procedure per il trattamento del whistleblowing, Registro dei trattamenti, Tracciabilità, Archiviazione, Minimizzazione dei dati, Manutenzione, Gestione dei terzi che accedono ai dati (contratto con il responsabile del trattamento), Anonimizzazione, Politica di tutela della privacy, Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali, Vigilanza sulla protezione dei dati, Lotta contro il malware, Certificazioni sulla sicurezza delle informazioni, Prevenzione delle fonti di rischio, Crittografia, Controllo degli accessi logici, Gestione postazioni, Sicurezza dei canali informatici, Sicurezza dell'hardware, Sicurezza dell'applicazione web, Vulnerabilità,

Come stimereste la gravità del danno, specialmente alla luce degli impatti potenziali?

Alla luce degli impatti potenziali in relazione alla natura pregiudizievole del potenziale impatto dell'accesso illegittimo ai dati si ritiene che la gravità del rischio sia:

Limitato (Medio)

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce e alle fonti di rischio?

Alla luce delle possibili fonti di rischio, delle caratteristiche e del livello di vulnerabilità del sistema e in considerazione delle minacce e delle fonti di rischio si ritiene che la probabilità del rischio sia stimabile di entità:

Importante (Probabile)

Come stimereste il valore di base del rischio alla luce dell'entità e della probabilità stimate che si concretizzi?

Alla luce dell'entità e della probabilità stimate che si concretizzi si ritiene che il valore del rischio sia stimabile di entità:

Alto

Alla luce delle misure tecniche e organizzative attualmente già implementate come valutate la gravità di questo rischio (Accesso illegittimo ai dati)?

Alla luce delle possibili fonti di rischio, delle caratteristiche e del livello di vulnerabilità del sistema e in considerazione delle misure attualmente implementate si ritiene che la probabilità del rischio sia stimabile di entità:

Trascurabile (Lieve)

Alla luce delle misure tecniche e organizzative attualmente già implementate come stimereste la probabilità di questo rischio (Accesso illegittimo ai dati)?

Alla luce delle possibili fonti di rischio, delle caratteristiche e del livello di vulnerabilità del sistema e in considerazione delle minacce e delle fonti di rischio si ritiene che la probabilità del rischio sia stimabile di entità:

Limitato (Poco probabile)

Alla luce delle misure tecniche e organizzative attualmente già implementate come stimereste il valore del rischio alla luce dell'entità e della probabilità stimate che si concretizzi?

Alla luce delle misure tecniche e organizzative attualmente già implementate si ritiene che il valore del rischio sia stimabile di entità:

Basso

Alla luce del piano d'azione, come valutate la gravità di questo rischio (Accesso illegittimo ai dati)?

Alla luce del piano di azione definito si ritiene che si otterrà una gravità del rischio stimabile di entità:

Trascurabile (Lieve)

Alla luce del piano d'azione, come valutate la probabilità di questo rischio (Accesso illegittimo ai dati)?

Alla luce del piano di azione definito si ritiene che si otterrà una probabilità del rischio stimabile di entità:

Trascurabile (Improbabile)

Alla luce del piano d'azione, come valutate il valore del rischio alla luce dell'entità e della probabilità stimate che si concretizzi?

Alla luce del piano di azione si ritiene che il valore del rischio sia stimabile di entità:

Basso

Modifiche indesiderate dei dati

Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Attribuzione errata di un illecito, non attribuzione di un illecito commesso.

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Hacker, malware, furto del dispositivo.

Quali sono le fonti di rischio?

Fonte umana esterna, fonte umana interna.

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare l'impatto (danno)?

Procedure per il trattamento del whistleblowing, Registro dei trattamenti, Tracciabilità, Archiviazione, Minimizzazione dei dati, Manutenzione, Gestione dei terzi che accedono ai dati (contratto con il responsabile del trattamento), Anonimizzazione, Politica di tutela della privacy, Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali, Vigilanza sulla protezione dei dati, Lotta contro il malware, Certificazioni sulla sicurezza delle informazioni, Prevenzione delle fonti di rischio, Crittografia, Controllo degli accessi logici, Sicurezza dell'applicazione web, Gestione postazioni, Sicurezza dei canali informatici, Sicurezza dell'hardware, Vulnerabilità, Backup

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare la probabilità?

Procedure per il trattamento del whistleblowing, Registro dei trattamenti, Tracciabilità, Archiviazione, Minimizzazione dei dati, Manutenzione, Gestione dei terzi che accedono ai dati (contratto con il responsabile del trattamento), Anonimizzazione, Politica di tutela della privacy, Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali, Vigilanza sulla protezione dei dati, Lotta contro il malware, Certificazioni sulla sicurezza delle informazioni, Prevenzione delle fonti di rischio, Crittografia, Controllo degli accessi logici,

Sicurezza dell'applicazione web, Gestione postazioni, Sicurezza dei canali informatici, Sicurezza dell'hardware, Vulnerabilità,

Come stimereste la gravità del danno, specialmente alla luce degli impatti potenziali?

Alla luce degli impatti potenziali in relazione alla natura pregiudizievole del potenziale impatto dell'accesso illegittimo ai dati si ritiene che la gravità del rischio sia:

Limitato (Medio)

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce e alle fonti di rischio?

Alla luce delle possibili fonti di rischio, delle caratteristiche e del livello di vulnerabilità del sistema e in considerazione delle minacce e delle fonti di rischio si ritiene che la probabilità del rischio sia stimabile di entità:

Importante (Probabile)

Come stimereste il valore di base del rischio alla luce dell'entità e della probabilità stimate che si concretizzi?

Alla luce dell'entità e della probabilità stimate che si concretizzi si ritiene che il valore del rischio sia stimabile di entità:

Alto

Alla luce delle misure tecniche e organizzative attualmente già implementate come valutate la gravità di questo rischio (Modifiche indesiderate dei dati)?

Alla luce delle possibili fonti di rischio, delle caratteristiche e del livello di vulnerabilità del sistema e in considerazione delle misure attualmente implementate si ritiene che la probabilità del rischio sia stimabile di entità:

Trascurabile (Lieve)

Alla luce delle misure tecniche e organizzative attualmente già implementate come stimereste la probabilità di questo rischio (Modifiche indesiderate dei dati)?

Alla luce delle possibili fonti di rischio, delle caratteristiche e del livello di vulnerabilità del sistema e in considerazione delle minacce e delle fonti di rischio si ritiene che la probabilità del rischio sia stimabile di entità:

Limitato (Poco probabile)

Alla luce delle misure tecniche e organizzative attualmente già implementate come stimereste il valore del rischio alla luce dell'entità e della probabilità stimate che si concretizzi?

Alla luce delle misure tecniche e organizzative attualmente già implementate si ritiene che il valore del rischio sia stimabile di entità:

Basso

Alla luce del piano d'azione, come valutate la gravità di questo rischio (Modifiche indesiderate dei dati)?

Alla luce del piano di azione definito si ritiene che si otterrà una gravità del rischio stimabile di entità:

Trascurabile (Lieve)

Alla luce del piano d'azione, come valutate la probabilità di questo rischio (Modifiche indesiderate dei dati)?

Alla luce del piano di azione definito si ritiene che si otterrà una probabilità del rischio stimabile di entità:

Limitato (Poco probabile)

Alla luce del piano d'azione, come valutate il valore del rischio alla luce dell'entità e della probabilità stimate che si concretizzi?

Alla luce del piano di azione si ritiene che il valore del rischio sia stimabile di entità:

Basso

Perdita di dati

Quali potrebbero essere i principali impatti sugli interessati se il rischio si dovesse concretizzare?

Attribuzione errata di un illecito, non attribuzione di un illecito commesso.

Quali sono le principali minacce che potrebbero concretizzare il rischio?

Hacker, malware, furto del dispositivo.

Quali sono le fonti di rischio?

Fonte umana esterna, fonte umana interna.

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare l'impatto (danno)?

Procedure per il trattamento del whistleblowing, Registro dei trattamenti, Tracciabilità, Archiviazione, Minimizzazione dei dati, Manutenzione, Gestione dei terzi che accedono ai dati (contratto con il responsabile del trattamento), Anonimizzazione, Politica di tutela della privacy, Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali, Vigilanza sulla protezione dei dati, Lotta contro il malware, Certificazioni sulla sicurezza delle informazioni, Prevenzione delle fonti di rischio, Controllo degli accessi logici, Sicurezza dell'applicazione web, Gestione postazioni, Sicurezza dei canali informatici, Sicurezza dell'hardware, Vulnerabilità, Backup

Quali misure fra quelle individuate contribuiscono a mitigare la probabilità?

Procedure per il trattamento del whistleblowing, Registro dei trattamenti, Tracciabilità, Archiviazione, Minimizzazione dei dati, Manutenzione, Gestione dei terzi che accedono ai dati (contratto con il responsabile del trattamento), Anonimizzazione, Politica di tutela della privacy, Gestire gli incidenti di sicurezza e le violazioni dei dati personali, Vigilanza sulla protezione dei dati, Lotta contro il malware, Certificazioni sulla sicurezza delle informazioni, Prevenzione delle fonti di rischio, Crittografia, Controllo degli accessi logici, Sicurezza dell'applicazione web, Gestione postazioni, Sicurezza dei canali informatici, Sicurezza dell'hardware, Vulnerabilità, Backup

Come stimereste la gravità del danno, specialmente alla luce degli impatti potenziali?

Alla luce degli impatti potenziali in relazione alla natura pregiudizievole del potenziale impatto dell'accesso illegittimo ai dati si ritiene che la gravità del rischio sia:

Trascurabile (Lieve)

Come stimereste la probabilità del rischio, specialmente con riguardo alle minacce e alle fonti di rischio?

Alla luce delle possibili fonti di rischio, delle caratteristiche e del livello di vulnerabilità del sistema e in considerazione delle minacce e delle fonti di rischio si ritiene che la probabilità del rischio sia stimabile di entità:

Massimo (Altamente probabile)

Come stimereste il valore di base del rischio alla luce dell'entità e della probabilità stimate che si concretizzi?

Alla luce dell'entità e della probabilità stimate che si concretizzi si ritiene che il valore del rischio sia stimabile di entità:

Medio

Alla luce delle misure tecniche e organizzative attualmente già implementate come valutate la gravità di questo rischio (Modifiche indesiderate dei dati)?

Alla luce delle possibili fonti di rischio, delle caratteristiche e del livello di vulnerabilità del sistema e in considerazione delle misure attualmente implementate si ritiene che la probabilità del rischio sia stimabile di entità:

Trascurabile (Lieve)

Alla luce delle misure tecniche e organizzative attualmente già implementate come stimereste la probabilità di questo rischio (Modifiche indesiderate dei dati)?

Alla luce delle possibili fonti di rischio, delle caratteristiche e del livello di vulnerabilità del sistema e in considerazione delle minacce e delle fonti di rischio si ritiene che la probabilità del rischio sia stimabile di entità:

Limitato (Poco probabile)

Alla luce delle misure tecniche e organizzative attualmente già implementate come stimereste il valore del rischio alla luce dell'entità e della probabilità stimate che si concretizzi?

Alla luce delle misure tecniche e organizzative attualmente già implementate si ritiene che il valore del rischio sia stimabile di entità:

Basso

Alla luce del piano d'azione, come valutate la gravità di questo rischio (Modifiche indesiderate dei dati)?

Alla luce del piano di azione definito si ritiene che si otterrà una gravità del rischio stimabile di entità:

Trascurabile (Lieve)

Alla luce del piano d'azione, come valutate la probabilità di questo rischio (Modifiche indesiderate dei dati)?

Alla luce del piano di azione definito si ritiene che si otterrà una probabilità del rischio stimabile di entità:

Limitato (Poco probabile)

Alla luce del piano d'azione, come valutate il valore del rischio alla luce dell'entità e della probabilità stimate che si concretizzi?

Alla luce del piano di azione si ritiene che il valore del rischio sia stimabile di entità:

Basso

Data, 13 maggio 2025

Approvazione della valutazione di impatto da parte del Titolare del trattamento

Il Segretario comunale - designato ai trattamenti dei dati personali afferenti al trattamento whistleblowing
Dott.ssa ROLLANDOZ Paola
(Firmato digitalmente)

In merito al parere sulla valutazione di impatto del DPO/RDP

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali
CAPIRONE Enrico
(Firmato digitalmente)